

XVII legislatura

A.S. 1299:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2014

n. 35



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzi

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA.....	1
<i>Articolo 1 (Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 3 (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 4 (Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste).....</i>	<i>17</i>
Commi 2-10 e 14 (Credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma).....	19
Commi 11-13 (Commissario straordinario emergenza Trieste).....	21
<i>Articolo 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati).....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 4-ter (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale)</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 5 (Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese)</i>	<i>24</i>
Commi 2 e 2-bis (Semplificazione dei controlli doganali)	25
Comma 4 (Certificati in lingua inglese)	27
Commi 5-6 (Camere di Commercio)	27
<i>Articolo 6 (Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria).....</i>	<i>29</i>
Commi 10-14 (Misure per digitalizzazione e connettività piccole medie imprese)	33
Comma 14-bis (Convenzioni dell'Agenda digitale italiana).....	36
<i>Articolo 7 (Ruling di standard internazionale).....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 8 (Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto).....</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 9 (Misure per favorire la diffusione della lettura).....</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 10 (Tribunale delle società con sede all'estero)</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 11 (Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione).....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 12 (Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa).....</i>	<i>44</i>

Comma 7- <i>bis</i>	53
Comma 7- <i>ter</i> (Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa)	55
<i>Articolo 13 (Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo)</i>	56
Commi da 10 a 11- <i>bis</i> (Modifiche e integrazioni al Codice dei contratti pubblici)	63
Comma 13 (Modifica denominazione dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e le telecomunicazioni)	68
Comma 15- <i>bis</i> (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili - IRESA)	69
Commi 16-18 (Addizionali comunali diritti di imbarco e per Roma Capitale)	71
Comma 23 (Incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco)	76
<i>Articolo 13-bis (Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni)</i>	80
<i>Articolo 14 (Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare)</i>	81
Comma 1, lettera <i>a</i>) (Assunzioni Ispettori del Ministero del Lavoro)	81
Comma 1, lettere <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>)	84

PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale)

Il comma 1 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.

La RT ricorda che l'andamento del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica negli ultimi tempi ha determinato uno spostamento delle ore di maggior prezzo nella fascia serale, modificando notevolmente il profilo di prezzo giornaliero e la situazione su cui, a suo tempo, era stata varata la tariffa bioraria. La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato, avendo la finalità di stimolare il regolatore ad adeguare i propri provvedimenti in modo che ne derivino prezzi di riferimento che tengano conto dei costi reali registrati, in ciascuna fascia oraria, sul mercato dell'energia elettrica.

Dunque, la norma incide potenzialmente sui soli rapporti economici tra i clienti in maggior tutela e il rispettivo fornitore.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 Kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 Kw.

La RT rappresenta che la norma interviene sull'istituto del ritiro dedicato, previsto da norme primarie e regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di consentire una riduzione degli oneri gravanti sulle tariffe dell'energia elettrica. Dunque, la misura non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 stabilisce che, al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe onnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

- a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
- b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto ministeriale e da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata alle varie tipologie di impianti (a certificati verdi, a tariffa onnicomprensiva, a tariffa premio) secondo differenti modalità.

Il comma 4 prevede che la riduzione di cui al comma 3, lettera *b*), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il decreto di cui al comma 3, lettera *b*), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera *a*). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi.

Il comma 5 fissa il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera *b*), per l'esercizio della relativa opzione, mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse).

Il comma 6 esclude dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 gli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.

6 del 29 aprile 1992, nonché quelli nuovi incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

La RT afferma che i commi da 3 a 6 mirano ad introdurre uno strumento per distribuire nel tempo una parte degli oneri economici per l'incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche, a fronte di una migliore valorizzazione della vita tecnica degli impianti. Si introduce quindi la possibilità per i produttori di optare, in alternativa al mantenimento degli incentivi previgenti, per una riduzione dell'incentivo contestuale a un aumento del periodo di diritto.

L'entità della riduzione viene rinviata a successivo decreto, dipendendo dal periodo residuo spettante, dal tipo di fonte rinnovabile e dall'istituto incentivante, nonché dai costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi. La RT afferma inoltre che dalla misura è attesa una riduzione degli oneri gravanti sulle tariffe dell'energia elettrica e che la stessa non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, ricordato che comunque gli oneri derivanti dagli incentivi sono a carico della componente A3 delle tariffe elettriche, andrebbero acquisiti elementi di valutazione in ordine ad un possibile impatto delle misure in esame in termini di gettito IVA e di minori costi deducibili per le imprese, onde confermare la sostanziale neutralità finanziaria della disposizione.

Il comma 6-*bis* demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali. La suddetta rideterminazione dovrà avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che si tratta di rimodulazioni di oneri a carico delle diverse tipologie di clienti finali, in capo ai quali resta pertanto l'integrale copertura degli oneri generali di sistema.

Il comma 6-*ter* prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da

esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.

Il comma 6-*quater* dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

Il comma 6-*quinquies* dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede all'attuazione delle suddette disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le ulteriori attività attribuite all'Autorità sembrano in effetti poter essere svolte dalla stessa a valere sulle risorse umane e finanziarie ordinariamente disponibili.

Il comma 6-*sexies* prevede che il Ministero dello sviluppo economico avvii una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzietà, imparzialità, integrità e indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2007.

Il comma 6-*septies* demanda ad appositi regolamenti o decreti ministeriali la disciplina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la disciplina dei controlli successivi, in rapporto agli strumenti di misura già messi in servizio.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Il comma 6-*octies* demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, delle modalità e della tempistica di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4.

Al riguardo, si rileva che sembra evincersi dal dispositivo in esame che quota-parte degli investimenti non sarà posta a carico della tariffazione elettrica, il che potrebbe implicare - atteso che il decreto ministeriale dovrà definire modalità di sostegno degli investimenti stessi - la sussistenza di oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 prevede che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

La RT illustra la norma ed esclude che da essa derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza, trattandosi di disposizione sostanzialmente ordinamentale ed essendo le sanzioni entrate meramente eventuali.

Il comma *7-bis* modifica la definizione di soggetto terzo responsabile di impianti termici.

Il comma *7-ter* interviene in materia di obbligo di rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici nel caso di vendita o locazione.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale delle norme.

Il comma 8 prevede che la medesima sanzione di cui al comma 7 si applica altresì, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma *3-bis* dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

La RT illustra la norma ed esclude che da essa derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizione ordinamentale.

Il comma 8-*bis* prevede che ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia almeno di classe due, come definita dalla norma europea EN 14501 :2006.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8-*ter*, modificando il D.P.R. n. 75 del 2013 in materia di certificazione energetica degli edifici, prevede che:

- siano apportate modifiche relative al possesso dei titoli di studio per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;
- qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza si intenda superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi;
- le regioni e le province autonome riconoscano, quali soggetti certificatori, soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici;
- le disposizioni del DPR 75/2013 si applichino anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE;
- sia incrementato da 64 a 80 il numero minimo di ore relative al corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Il comma 8-*quater* esclude le locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno (uso turistico) dall'obbligo di riportare negli annunci la prestazione energetica dell'immobile.

Al riguardo, si prende atto che il Governo ha assicurato che le disposizioni in esame sono compatibili con la normativa comunitaria di settore, escludendosi pertanto la possibilità di incorrere in procedure di infrazione. In ordine al prolungamento dell'orario minimo dei corsi di formazione, andrebbe assicurato che i relativi maggiori oneri siano coperti - se a carico delle regioni - a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, rimodulando gli interventi complessivamente previsti.

Il comma 9 integra la riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge n. 220 del 2012, prevedendo:

- a) l'emanazione di un regolamento in materia di requisiti per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica;
- b) la graduazione del Fondo lavori condominiale, la cui costituzione resta anticipata, in base al pagamento degli stati di avanzamento;

- c) l'irrogazione della sanzione per violazione del regolamento condominiale con delibera assembleare con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile.

La RT illustra la norma ed esclude che da essa derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizione sostanzialmente ordinamentale.

Il comma 10 prevede che lo Stato esercita le funzioni di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.

La RT esclude che da tale disposizione derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 11 abroga l'articolo 11, comma 14, del decreto-legge n. 35 del 2005 e fa cessare l'efficacia delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1994, relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.

Il comma 12 conferisce alla regione Sardegna, entro il 30 giugno 2016, la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità di cattura della CO₂ e del funzionamento del relativo stoccaggio nonché rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Tale incentivo è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica.

Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO₂, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate del 30%.

Il comma 13 dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante

corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione.

Il comma 14 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione degli elementi e dei criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 12, nonché le modalità dell'*audit* esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse di cui al comma 13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.

La RT afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La copertura dell'incentivo viene assicurata tramite corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione - così come richiesto dalla Commissione europea - definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'onere a carico delle tariffe (30 euro per MWh fino ad un massimo di 2.100 GWh/anno), peraltro, risulta inferiore a quello previsto dalla norma precedente, che si abroga, che era pari a circa 150 euro per MWh senza limiti di produzione incentivabile.

Al riguardo, in relazione alla possibilità di un disallineamento temporale fra le entrate poste a carico della tariffazione elettrica e l'erogazione delle risorse per la centrale elettrica, con conseguenti riflessi sul fabbisogno, atteso che la Cassa conguaglio per il settore elettrico rientra tra le amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato delle PP.AA., il Governo ha chiarito che le risorse in questione sono depositate su appositi conti correnti bancari. Inoltre ricorda che nella relazione illustrativa viene indicato che l'attuale onere a carico delle tariffe risulta inferiore a quello previsto dall'abrogata normativa precedente.

Il comma 15, come modificato dalla Camera dei deputati:

- dispone che la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti aumenti dal 4,5% al 5% a partire dal 2015 e non dal 2014, come previsto a normativa vigente;
- anticipa dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2014 il termine dal quale il contributo energetico dei biocarburanti - diversi da quelli prodotti da rifiuti - è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione

europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;

- sopprime la possibilità che i soggetti obbligati possano adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti con prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti;
- elimina i requisiti che i biocarburanti, ottenuti a partire da rifiuti e sottoprodotti, siano realizzati e trasformati in biocarburanti nel territorio comunitario e che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al fine di essere considerati equivalenti, come quantità, a due volte la quantità ottenuta da altri biocarburanti;
- sopprime l'obbligo di autorizzazione per l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

La RT, relativa alla versione originaria del comma ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le norme prevedono di far risparmiare agli utenti il differenziale tra il prezzo dei biocarburanti (normalmente più alto) e quello dei carburanti. Il risparmio è stimabile in circa 70 milioni di euro, in dipendenza dei prezzi relativi dei biocarburanti e dei carburanti, il che corrisponde a un risparmio stimabile in quasi 2 millesimi di euro per un litro di carburante venduto. Si prevede un aumento della concorrenza tra i produttori di biodiesel e di oli vegetali, oltre che un maggior impiego di materie prime da rifiuti e sottoprodotti che porteranno a prezzi minori dei biocarburanti con un riflesso positivo sul prezzo ai consumatori finali dei carburanti.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che il Governo ha confermato che le disposizioni introdotte sono conformi alla normativa comunitaria di settore, escludendosi pertanto l'eventualità di incorrere in procedure di infrazione.

Il comma 16 prevede che nell'ambito delle gare per l'affidamento in aree sovracomunali del servizio di distribuzione del gas, il versamento dovuto dal distributore subentrante al gestore uscente, per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, sia calcolato sulla base di linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso predisposte dal Ministero dello sviluppo economico.

In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.

Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai

cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di competenza.

Il comma 16-*bis* dispone che i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numeri 1 e 3, del decreto legislativo n. 130 del 2010, che concorrono alla realizzazione di infrastrutture per lo stoccaggio di gas naturale diretto a clienti industriali e alle piccole e medie imprese, confermino al Ministero dello sviluppo economico la volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare.

Si dispone altresì che la procedura per la realizzazione di infrastrutture atte allo stoccaggio di 1 miliardo di metri cubi, destinati a soggetti produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale, sia indetta con prezzo a base d'asta, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto che aderisce allo sviluppo delle infrastrutture in esame è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale.

Le disposizioni prevedono inoltre che l'attestazione della quota di mercato all'ingrosso sia effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con decreti del Ministero dello sviluppo economico può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 16-*ter* prevede che ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita nel mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale definisce altresì le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 16-*quater* stabilisce che, al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2

(Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI)

Il comma 1 sostituisce gli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000 nei seguenti termini, individuando *in primis* lo scopo delle disposizioni nella creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e nel sostegno al loro sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito (articolo 1).

In particolare (articolo 2), ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti "*de minimis*". Tali mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

L'articolo 3 individua i beneficiari nelle imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di micro e piccola dimensione, costituite in forma societaria e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

L'articolo 4 dispone che possono essere finanziate le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1,5 mln di euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto.

Aggiungendo poi l'articolo 4-*bis*, si prevede che la concessione delle agevolazioni sia disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.

Inoltre si demanda ad appositi regolamenti la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste.

La RT chiarisce che ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili aiuti nella sola forma del mutuo agevolato per gli investimenti, a tasso zero, da restituire al massimo in 8 anni e di importo sino al 75% della spesa ammissibile, con esclusione di contributi a fondo perduto (previsto, invece, nel testo previgente). La RT evidenzia, peraltro, che l'esclusività della forma di aiuto prescelta (mutuo agevolato a tasso zero) consente di realizzare economie rispetto al complesso delle misure attivabili in base alle previgenti disposizioni, che compensano ampiamente la mancata remunerazione attraverso la corresponsione di interessi, comunque di modesta entità, da parte del beneficiario. Nella previgente formulazione del Titolo I, i benefici sono, infatti, concessi nelle forme del "contributo a fondo perduto" e del "mutuo agevolato" per gli investimenti, cui si accompagnano misure di assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative e attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto. La RT afferma, inoltre, che gli incentivi saranno erogati nell'ambito delle risorse attualmente disponibili sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze presso l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, soggetto attuatore dell'intervento nonché dai successivi rientri dei mutui che affluiscono al predetto Fondo. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In un secondo momento il Governo ha fatto presente che sul conto corrente n. 22048 destinato al finanziamento dei mutui a tasso agevolato risultano risorse per circa 98,1 mln di euro. Inoltre alla medesima Agenzia è intestato anche il conto n. 22043, destinato alla concessione di contributi a fondo perduto, sul quale risultano risorse per circa 107,1 mln di euro (dati al 16 gennaio 2014).

Al riguardo, sarebbero opportuni elementi di maggior dettaglio per confermare l'asserzione della RT circa il fatto che la nuova, esclusiva forma di aiuto prevista (mutuo agevolato a tasso zero) consentirebbe di realizzare economie rispetto al complesso delle misure attivabili in base alle previgenti disposizioni, compensando, pertanto, la mancata remunerazione del finanziamento erogato attraverso la corresponsione di interessi. Nulla da rilevare sulle parziali modifiche apportate dalla Camera, atteso che la neutralità

finanziaria della disposizione non dipende evidentemente dall'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della stessa.

Il comma 1-*bis* prevede che per gli interventi a favore delle imprese femminili una quota pari a 20 mln di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, sia destinata alla sezione speciale "Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità", istituita presso il medesimo Fondo.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la prevista finalizzazione di una quota del Fondo in esame non si ripercuota su impegni già assunti a valere sulle risorse del Fondo.

Il comma 2, novellando l'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevede che il riconoscimento da parte del MSE di situazioni di crisi produttiva non sia più subordinata all'istanza di riconoscimento della regione interessata. Inoltre rientrano nell'ambito di intervento della disciplina in oggetto anche le situazioni di crisi che risultino risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale (lettera a).

Le lettere *b)* e *c)* estendono il regime dei finanziamenti agevolati collegati al Piano di promozione industriale - di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989 - alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale diverse da quelle complesse, ma comunque, caratterizzate da un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione. La concessione delle agevolazioni, pur destinata in via prioritaria ai progetti di riconversione e riqualificazione nei casi di crisi industriali complesse, può essere estesa ad altre situazioni, la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale.

La lettera *d)* demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione della disciplina delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse ma che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

La RT afferma che la norma elimina il vincolo di applicazione al regime di aiuto di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, consentendo in tal modo di utilizzare il predetto regime in tutte le aree o distretti del paese interessate da fenomeni di crisi industriale con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

La norma possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 *(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

Il comma 1 istituisce, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, ovvero¹ a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, un credito di imposta rivolto alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di 600 mln di euro per il triennio 2014-2016; stabilisce inoltre che le modalità operative e la decorrenza dell'agevolazione saranno definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del successivo comma 12.

Il comma 2 specifica che detto credito è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 2,5 mln di euro per ciascun beneficiario e in favore delle imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 mln di euro² e nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo registrati in ciascuno di periodi di imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 50.000 euro in ciascuno dei periodi imposta interessati. Si precisa che, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sono possibili destinatari del credito d'imposta anche i consorzi e le reti di impresa, nel qual caso l'agevolazione verrebbe ripartita secondo criteri di proporzionalità rispetto alla partecipazione delle singole imprese alle spese.

I commi da 3 a 5 individuano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili all'agevolazione e definiscono le spese che possono essere a tal fine considerate. Il comma 6 specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è fruibile esclusivamente in compensazione. Il comma 7 disciplina l'istanza che le imprese, con modalità telematica, devono presentare al Ministero dello sviluppo economico. Nel comma 8 si prevede che il MISE, per la gestione dell'agevolazione, potrà avvalersi di collaborazioni di società *in house*, o comunque selezionate attraverso gare, sulla base di apposite convenzioni, tali che i relativi oneri siano contenuti nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse di cui al successivo comma 13. Nel comma 9 si regolamentano i controlli del Ministero dello sviluppo economico e Agenzia delle entrate per verificare la corretta fruizione del credito d'imposta, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 12. In base al comma 10 i controlli si svolgeranno sulla base dell'apposita documentazione contabile certificata, in relazione alla quale le spese sostenute dalle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro. L'adozione delle disposizioni applicative necessarie è affidata, dal comma 12, ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale; il medesimo comma impone che la procedura telematica per usufruire del beneficio fiscale in oggetto contempli una verifica *ex ante* sulla conformità delle spese ed una *ex post* sull'effettività delle spese sostenute, prevedendo specifiche riduzioni dell'agevolazione nell'eventualità di dichiarazione infedele sull'entità delle spese stesse.

¹ In base ad una modifica apportata dalla Camera dei deputati.

² Come specificato dalla Camera dei deputati.

Il comma 13, infine, dispone che le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento o della pianificazione nazionale definita per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; il comma specifica che il MISE comunicherà al Fondo di rotazione e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito d'imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT, dopo averne riassunto il contenuto, afferma che la norma ha carattere programmatico³ in quanto è subordinata all'individuazione esatta dell'importo da destinare alla misura nell'ambito del pertinente programma operativo nazionale 2014-2020.

Il Governo ha successivamente specificato⁴ che dette risorse costituiscono un limite massimo di spesa e che l'agevolazione non ha carattere automatico, dati i vincoli definiti dal comma 7 in ordine alla procedura per la fruizione del contributo; inoltre, il previsto decreto interministeriale disciplinerà le modalità attuative della misura in modo tale da assicurare il rispetto del limite di spesa indicato dalla norma. Viene anche confermato che gli adempimenti introdotti dalla disposizione saranno espletati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, richiamando comunque l'attenzione sulla facoltà del MISE - prevista dal comma 8 - di avvalersi di un soggetto gestore della misura, con il vincolo che gli oneri non superino l'uno per cento delle risorse destinate al finanziamento misura stessa. Viene infine assicurato che le procedure contabili per versare le risorse all'entrata e riassegnarle successivamente alla spesa saranno realizzate con una tempistica in grado di garantire la piena compensazione degli effetti di cassa; si specifica in particolare che l'utilizzo delle somme versate alla contabilità speciale n. 1778 (Fondi di bilancio) gestita dall'Agenzia delle Entrate ha luogo quando i crediti d'imposta vengono materialmente fruiti dai contribuenti interessati, per riportare al lordo le somme versate dagli stessi tramite il modello F24. Con tale specificazione viene argomentata l'affermazione in base alla quale, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta avvenga successivamente al 31 dicembre 2016, è comunque assicurata la

³ Si richiama l'attenzione sulla circostanza che all'affermazione del Governo circa il carattere programmatico della misura è seguito l'inserimento della stessa in un decreto-legge.

⁴ Cfr. MEF, Dipartimento RGS, Prot. 4370 del 23 gennaio 2014.

compensazione della relativa minore entrata mediante corrispondente versamento a valere sulla predetta contabilità speciale. Si afferma infine che le spese di certificazione contabile sono da considerarsi ammissibili solo nei limiti massimi per ciascun beneficiario indicati dal comma 2, fermo restando il tetto di risorse complessive.

Al riguardo, si rileva che le norme in esame non definendo in modo diretto tutti gli aspetti della complessa procedura volta ad assicurare la fruizione del credito d'imposta non consentono il riscontro *ex ante* del rispetto del limite della dotazione finanziaria prevista; tale compito rimane infatti assegnato al decreto da emanare successivamente, in base al comma 12 dell'articolo in esame. Si osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati non indica esplicitamente la data entro la quale dovrà essere emanato tale decreto interministeriale attuativo⁵; sul punto il Governo ha tuttavia chiarito⁶ che il decreto non potrà essere adottato se non successivamente all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura finanziaria della misura nell'ambito della programmazione comunitaria e del Fondo sviluppo e coesione.

Si evidenzia poi che il Governo, con riferimento alla possibilità del finanziamento del credito d'imposta non solo con le risorse dei fondi comunitari, ma anche con quelle del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, ha chiarito che queste ultime non risultano comunque utilizzabili per l'anno 2014, sulla base delle finalizzazioni in precedenza definite in via legislativa.

Per quanto concerne l'attività di verifica e controllo attribuita al MISE e all'Agenzia delle entrate, si prende atto della conferma in merito alla possibilità che essa venga effettuata a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione al citato chiarimento del Governo in ordine alla compensazione dei crediti d'imposta attraverso l'utilizzazione della contabilità speciale n. 1778, si riscontra che la medesima contabilità speciale è in effetti finalizzata proprio all'attuazione di un meccanismo compensativo attraverso una regolazione (o lordizzazione) corrispondente alle somme che costituiscono il beneficio per il

⁵ Diversamente, il testo del decreto, al comma 12 indicava il termine di 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento.

⁶ Cfr. MEF - Dipartimento RGS, Prot. N. 10834 del 6 febbraio 2014, riportato in Camera dei deputati, Giunte e Commissioni, 7 febbraio 2014, pag.32.

contribuente⁷, senza che ciò determini effetti sui saldi di finanza pubblica nel momento in cui avviene la compensazione stessa.

Articolo 4

(Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 inerente la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico. In particolare, si consente la stipula, da parte del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata, di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007.

Le aree dello stabilimento ILVA di Taranto restano escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina.

Inoltre, si individuano:

- gli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare nonché gli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
- il piano economico finanziario dell'investimento, la durata del relativo programma, i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie, i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico-finanziario disponibili e attribuiti, la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
- il soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
- gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale;
- le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti;
- i requisiti dei soggetti interessati e gli impegni da essi assunti, con l'individuazione delle rispettive responsabilità;
- l'esclusione di ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e il venir meno dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione e di riparazione, individuati dall'accordo di programma. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, la revoca dell'onere reale è subordinata al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e

⁷ In proposito, cfr. Corte dei conti, Deliberazione 10/2013/G, "I risultati del contrasto degli abusi nelle compensazioni tra crediti e debiti d'imposta", pagg. 73 e 74.

messa in sicurezza dei siti inquinati e i contributi pubblici non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale ed allo sviluppo economico dell'area.

Si prevede poi che la pubblica amministrazione possa agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Si prevede la costituzione di società *in house*, con oneri posti a carico delle risorse stanziare a legislazione vigente, per l'attuazione, la progettazione, il coordinamento e il monitoraggio dei citati progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico. Inoltre, si stabilisce che sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare le procedure ad evidenza pubblica, per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

Infine, si stabilisce l'adozione di misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche nell'ambito degli istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziare a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 previamente incluse negli accordi di programma.

La RT ribadisce che alla disposizione relativa alla costituzione di società *in house* si adempie con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che la norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, in risposta alla richiesta di ulteriori elementi di valutazione in merito ai profili finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, il Governo ha ribadito che relativamente alle modifiche inerenti i profili di responsabilità dei soggetti privati interessati dagli interventi di messa in sicurezza e bonifica, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la stessa riveste solo carattere ordinamentale. Infatti, essa disciplina le procedure per la individuazione e la programmazione, d'intesa con i soggetti privati interessati e mediante accordi di programma, degli interventi da realizzare, fermo che la partecipazione finanziaria dei Ministeri potrà avere luogo solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili per tali scopi.

Si segnala che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, sono state introdotte ulteriori modifiche che hanno attribuito alle società *in house*, oltre al compito dell'attuazione,

anche quello della progettazione, del coordinamento e del monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico. Su tali modifiche andrebbe comunque fornita una assicurazione che agli oneri derivanti dai predetti compiti le amministrazioni pubbliche coinvolte potranno provvedervi con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, si evidenzia che la disposizione appare onerosa, in quanto non esclude il coinvolgimento finanziario delle amministrazioni pubbliche, laddove la norma prevede:

- la possibilità di attribuire contributi pubblici e altre misure di sostegno finanziario disponibili;
- la possibilità di agire da parte della pubblica amministrazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica e riparazione del danno;
- l'esclusione di ogni obbligo di bonifica e riparazione ambientale, a carico dei soggetti privati interessati dall'accordo di programma, per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma medesimo.

Commi 2-10 e 14

(Credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma)

Il comma 2 dispone l'attribuzione di un credito di imposta alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-*bis* del Codice dell'ambiente (D.Lgs n. 152 del 2006), che acquisiscano beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, che rispondano a determinati requisiti⁸; in particolare, nel corso della prima lettura è stato eliminato il requisito della costituzione dell'impresa alla data di entrata in vigore del presente decreto. In base al comma 3 il credito d'imposta, non cumulabile con altri aiuti di stato, è riconosciuto nella misura massima consentita dalla normativa europea in materia.

Il comma 4 definisce dettagliatamente le tipologie di fabbricati, macchinari e programmi informatici la cui realizzazione e il cui acquisto potrà costituire oggetto dell'agevolazione in parola; la Camera dei deputati ha introdotto i veicoli industriali tra i beni ammessi al credito d'imposta. In base al comma 5 l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo dei beni interessati eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione

⁸ Ovvero: abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto, e che i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo, nell'ambito di unità produttive comprese in SIN di aree svantaggiate.

degli ammortamenti dei beni che costituiscono l'oggetto dell'agevolazione, con riferimento al periodo d'imposta della loro entrata in funzione. A norma del comma 6 il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Il comma 7 demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione delle opportune disposizioni per l'attuazione dei commi da 2 a 6, anche al fine di individuare modalità e termini per la concessione del credito d'imposta. Il comma 8 prevede che la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta sia effettuata dal MISE e dall'Agenzia delle entrate attraverso controlli nei rispettivi ambiti di competenza, coerentemente con quanto stabilito nei decreti di cui al comma precedente. Il comma 9 prevede alcune esclusioni in termini dei possibili soggetti beneficiari. Il comma 10 subordina l'efficacia delle agevolazioni in esame al rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

Il comma 14 individua le modalità di copertura degli oneri derivanti dai crediti d'imposta in oggetto, il cui limite massimo è di 20 mln di euro per il 2014 e di 50 mln di euro per il 2015: si provvede, quanto a 20 ml per l'anno 2014 e a 10 mln per il 2015, mediante riduzione dei Fondi speciali di conto capitale⁹, e quanto a 40 mln per il 2015 mediante riduzione del Fisce.

La RT prodotta al decreto-legge si limita ad esplicitare che il comma 14 stabilisce, con riferimento agli oneri derivanti dalle norme in oggetto un limite di spesa pari complessivamente a 20 mln di euro per l'anno 2014 e a 50 mln di euro per l'anno 2015.

Successivamente¹⁰ il Governo ha assicurato che i meccanismi autorizzativi che saranno disciplinati nel decreto attuativo di cui al comma 7 garantiranno il rispetto del limite di spesa indicato.

Il Governo, nella stessa sede, ha anche specificato che le somme stanziare per consentire la fruizione del credito d'imposta in esame verranno versate alla contabilità speciale n. 1778 (Fondi di bilancio) gestita dall'Agenzia delle Entrate e che l'utilizzo delle medesime somme avrà luogo quando i crediti d'imposta saranno materialmente fruiti dai contribuenti interessati, per riportare al lordo le somme versate dagli stessi tramite il modello F24.

Al riguardo, si osserva che la Camera dei deputati ha ampliato l'ambito applicativo della misura sia sotto il profilo soggettivo (con riferimento alle imprese costituite prima dell'entrata in vigore del

⁹ Iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015.

¹⁰ Cfr. MEF, Dipartimento RGS, Prot. 4370 del 23 gennaio 2014.

decreto) sia sotto quello oggettivo (con l'inclusione dei veicoli industriali). Non è stato variato di contro l'importo degli oneri autorizzati dalla disposizione per i crediti d'imposta complessivi, oneri che sono definiti dal comma 14, in ragione di 20 mln per l'anno 2014 e 50 mln per l'anno 2015. Stante l'ampio rinvio operato al DM attuativo non è possibile al momento verificare se il complesso delle disposizioni sia tale da garantire il rispetto del tetto di spesa.

Con riferimento all'utilizzazione della contabilità speciale n. 1778 (Fondi di bilancio) gestita dall'Agenzia delle Entrate- Struttura di gestione si conferma che, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta avvenga successivamente al 31 dicembre 2015, appare comunque assicurata la compensazione della relativa minore entrata mediante corrispondente versamento a valere sulla predetta contabilità speciale. Il meccanismo è il medesimo di quello utilizzato per l'articolo 3, al cui commento si rimanda.

Commi 11-13 (Commissario straordinario emergenza Trieste)

I commi da 11 a 13 dell'articolo 4 recano disposizioni volte alla realizzazione degli interventi nell'area di crisi industriale complessa di Trieste. In particolare, il comma 11 prevede la nomina, con DPCM, di un commissario straordinario, individuato nel Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma quadro (comma 12) e la realizzazione degli interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste.

Ai sensi dei commi 11 e 12, il Commissario non ha diritto ad alcun compenso, rimborso o altro emolumento, in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è autorizzato ad esercitare i poteri previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997 per i c.d. commissari "sbloccacantieri" e può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 13, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, gli atti del commissario sono sottoposti all'obbligo di rendicontazione contabile.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, il dispositivo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,

Commissario straordinario per la durata di un anno, prorogabile con DPCM. Il Commissario straordinario si coordina con l'Autorità Portuale per gli aspetti di competenza e può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, conclude che le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13, hanno natura meramente ordinamentale e comunque non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che il dispositivo è accompagnato da una clausola di invarianza *ad hoc*, sia relativamente alla istituzione dell'ufficio del Commissario straordinario (comma 11) che in merito alle modalità di assolvimento dei relativi compiti attribuiti al medesimo, in materia di interventi da predisporre (comma 12), si rammenta, non di meno, che la legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta, nuove norme sono associate tali clausole, debbano sempre accompagnarsi a RT che contengano dettagliatamente l'illustrazione dei dati e degli elementi necessari, a provarne la piena ed effettiva sostenibilità.

In tal senso si rileva, in particolare, che il previsto avvalimento di risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente in capo alle amministrazioni coinvolte per la realizzazione degli interventi urgenti previsti al comma 11, appare prefigurare le condizioni per la formazione di fabbisogni aggiuntivi di risorse per le medesime, di cui andrebbe confermata la sostenibilità alla luce della illustrazione di dati ed elementi concreti.

Sul comma 13 non ci sono osservazioni.

Articolo 4-bis
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati)

La norma esclude dall'elenco dei progetti sottoposti a procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato e delle Regioni le opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4-ter

(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale)

Il comma 1 prevede che, al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, con un D.P.C.M, è nominato un commissario straordinario delegato, che, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, provvede all'emergenza nel limite delle risorse acquisite, delle relative modalità di utilizzo delle risorse e del compenso del commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, in un limite di 50.000 euro sia per la parte fissa che per quella variabile del compenso stesso. I fondi necessari sono tratti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e la riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013).

Il comma 2 stabilisce che al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e sono individuate le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. E' inoltre previsto che per lo svolgimento delle relative attività é istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato.

Il comma 3 prevede che i commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i Commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici dell'amministrazione regionale, provinciale e comunale.

L'integrazione é stata approvata nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati ed è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, il dispositivo prevede la nomina di due commissari straordinari delegati alle emergenze ambientali ivi indicate ai commi 1 e 2, ivi indicandosi anche le risorse a valere delle quali si provvederà per il loro funzionamento ed al sostenimento degli oneri relativi ai compensi.

Per i profili di interesse, quanto all'emergenza indicata al comma 1 (Crotone), dal momento che la norma ivi riportata prevede che ai relativi oneri si provveda esclusivamente nell'ambito della somma liquidata a favore dello Stato con la del Tribunale di Milano - con la quale la società *Syndial* è stata condannata all'attuazione del Piano operativo di bonifica (POB) e al risarcimento del danno ambientale riferiti al summenzionato sito - previo versamento al bilancio dello stato, e successiva riassegnazione, dei relativi importi alle predette finalità di spesa, andrebbero fornite più puntuali indicazioni in merito all'ammontare delle risorse che verranno acquisite in tal modo, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle medesime a fronte degli interventi e le spese da sostenere.

Inoltre, appare necessario che si chiarisca la piena coerenza tra il momento in cui le citate risorse si renderanno effettivamente disponibili per le finalità in questione, e quello invece da cui occorrerà iniziare a far fronte ai fabbisogni di spesa connessi agli interventi e al funzionamento dell'ufficio del commissario straordinario delegato per l'emergenza di Crotone.

Circa l'emergenza indicata al comma 2 (Brescia Caffaro), premesso che la disposizione ivi prevista afferma che le attività del commissario siano comunque individuate "nel limite delle risorse acquisite" senza però precisare la natura e l'entità di tali risorse, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di chiarimenti in merito all'adeguatezza delle medesime rispetto ai fabbisogni di spesa previsti nonché la effettiva disponibilità ai fini di cui trattasi.

Per entrambe i dispositivi si rileva che la formulazione di norme che stabiliscano la mera l'istituzione di due gestioni commissariali, priva di una rappresentazione adeguata delle risorse e dei fabbisogni di spesa necessari alla realizzazione dei relativi interventi, non consente una piena valutazione circa l'impatto finanziario derivante dall'istituzione dei citati organismi, né consente lo scrutinio parlamentare dei relativi effetti sui saldi tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Articolo 5

(Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese)

Il comma 1 rfinanzia il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese per l'importo di 22.594.000 euro per il 2014 tramite utilizzo per pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del

Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2.

Tali risorse vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

La RT fa presente che la somma in questione risulta libera da vincoli di destinazione, in quanto non più soggetta a obblighi comunitari di impiego.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 1-*bis* dispone che la dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1 deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Il comma 1-*ter* prevede che il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso uno spazio *web* dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 2 e 2-*bis* (Semplificazione dei controlli doganali)

Il comma 2, aggiungendo un periodo al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, consente una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri, con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito. Per effetto delle modifiche apportate dalle norme in commento, si affida a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'individuazione degli uffici doganali in cui la predetta operatività di 24 ore su 24 è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità sulle merci che circolano in regimi diversi dal transito, dunque non per i soli controlli sui passeggeri, mezzi di trasporto vuoti e merci in transito. Tale più ampia operatività è assicurata a condizione che nell'ufficio doganale di riferimento la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.

Il comma 2-*bis* prevede che i procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione delle merci ai fini dell'espletamento delle formalità doganali sono conclusi nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e cinque per quello per la visita delle merci. Se poi il controllo è di natura tecnica, i tempi degli esiti non possono durare più di cinque giorni. È prevista una sanzione per il responsabile amministrativo che non rispetta tali termini.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'eventuale apertura degli uffici

verrebbe garantita dalle attuali risorse umane e strumentali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La previsione normativa comporta un miglioramento dei servizi offerti alle imprese dall'Amministrazione ed è finalizzata ad incrementare i flussi di merci in importazione ed esportazione dall'Italia, con aumento della produttività e diminuzione dei costi collegati alle operazioni di *import/export* a carico delle imprese. Il miglior *standard* operativo potrà essere assicurato con un'attenta organizzazione delle risorse umane, con gli strumenti ordinariamente a disposizione per le acquisizioni di personale previsti a legislazione vigente (per trasferimento, per mobilità o per concorso) nonché con le acquisizioni di personale derivanti da processi di riorganizzazione di Amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, andrebbero richiesti elementi di documentazione che siano idonei a confermare la effettiva possibilità di far fronte agli oneri derivanti dalla maggiore operatività degli uffici interessati avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali che sono già disponibili a legislazione vigente.

Sul punto, con riferimento a quanto affermato dalla RT in merito alla possibilità di migliorare lo *standard* operativo ricorrendo tra l'altro all'acquisizione di unità di personale "per concorso", appare opportuno un chiarimento in merito alla concreta possibilità di espletamento di dette procedure, atteso che per l'anno in corso e per i prossimi il regime assunzionale delle amministrazioni centrali è vincolato dalla disciplina limitativa del *turn over*.

In merito al comma 2-*bis*, posto che ivi vengono definiti tassativi tempi di esecuzione delle procedure amministrative correlate ai controlli sulle merci e personale da espletare dai preposti organi in ambito doganale e per l'accesso nel territorio nazionale, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei predetti termini avvalendosi i rispettivi organismi delle sole risorse umane e strumentali per loro già previste dalla legislazione vigente, dovendo altrimenti considerare l'impatto che si rifletterà sui medesimi in termini di fabbisogni aggiuntivi in termini di risorse umane strumentali che andrebbero giocoforza individuati e coperti.

Il comma 3 estende la possibilità di far parte dei Consorzi per l'internazionalizzazione e di partecipare ai progetti di internazionalizzazione ammessi a contributo pubblico anche alle imprese agricole o ittiche.

La RT afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi.

Al riguardo, restando invariato il livello complessivo di risorse dedicato ai consorzi per l'internazionalizzazione, non si hanno osservazioni in merito all'estensione della platea dei potenziali beneficiari.

Comma 4 (Certificati in lingua inglese)

Il comma 4 stabilisce che i certificati camerale che vengano rilasciati dalle Camere di commercio competenti anche in lingua inglese, su richiesta delle imprese e per il solo utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.

La RT afferma che la disposizione in esame rappresenta una rinuncia a maggior gettito, poiché l'esenzione dell'imposta di bollo si riferisce a certificati aggiuntivi rispetto a quelli rilasciati in lingua italiana.

Al riguardo, si verifica positivamente l'argomentazione della RT, in quanto i certificati in lingua inglese per i quali si prevede l'esenzione dall'imposta di bollo non sono sostitutivi, bensì aggiuntivi rispetto a quelli rilasciati in lingua italiana, che continuano ad essere soggetti a detta imposta. La relazione illustrativa motiva la norma in esame evidenziando che alle imprese, nell'ambito delle operazioni con l'estero, vengono spesso richiesti documenti e dichiarazioni contenenti informazioni che sono desumibili dal registro delle imprese; la disposizione intende dunque sollevare le imprese stesse da una serie di oneri amministrativi e di traduzione e si configura come rinuncia a maggior gettito.

Commi 5-6 (Camere di Commercio)

Il comma 5 amplia il quadro delle competenze delle camere di commercio attribuendo loro, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, la potestà di rilasciare attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 abroga l'articolo 6-*decies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, laddove si prevedeva che i soggetti che - alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - risultassero iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia (disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 febbraio 2000, n. 96), erano associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale e che i soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle citate camere di commercio italo-estere o estere in Italia non potessero restare in carica per più di due mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una specifica carica, ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica. La norma stabilisce che gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengano meno, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.

La RT annessa al ddl iniziale si limita ad affermare che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 prevede che, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuino forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto, di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Il comma 7-*bis* prevede che nei progetti e nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato, nonché dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una più ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunità di origine italiana presenti all'estero.

Il comma 8 introduce alcune facilitazioni per la richiesta di ingresso in Italia, come la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche per i titolari di master di primo livello, l'ampliamento dei casi e della semplificazione della procedura per l'attestazione delle risorse economiche necessarie per il soggiorno in Italia di ricercatori stranieri, l'eliminazione dell'obbligo di idoneità abitativa nel caso di ricongiungimento di familiari di ricercatori stranieri ecc. Inoltre viene escluso l'obbligo del test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le Università e gli enti vigilati dal MIUR.

Il comma 9 prevede, infine, che dall'attuazione dei commi 7, 7-*bis* ed 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo in esame le PP.AA. provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

La RT afferma che le anzidette disposizioni non introducono esenzioni o modifiche delle entrate relative al settore in esame. Da esse non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le modifiche normative non sembrano implicare nemmeno compiti aggiuntivi di tale portata da non poter essere sostenuti a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Il comma 9-*bis* autorizza la Finest spa a operare nei Paesi del Mediterraneo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria)

Il comma 1 stabilisce che, nell'ambito di apposito Programma operativo nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, siano adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto a piccole e medie imprese, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi. Tali servizi dovrebbero essere finalizzati al miglioramento dell'efficienza aziendale, alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, allo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, alla realizzazione di una connettività a banda larga e ultralarga, alla formazione qualificata nel campo ICT del personale delle suddette piccole e medie imprese, al collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare con acquisto e attivazione di decoder e parabole, laddove le condizioni del terreno non consentano l'utilizzo di tecnologie attraverso le reti terrestri, per motivi strutturali o connessi alla sostenibilità economica degli investimenti.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dell'ammontare dell'intervento, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari o sulla collegata pianificazione, da ripartire a cura del CIPE tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le camere di commercio operanti nelle singole regioni.

Il comma 3 demanda ad altro decreto interministeriale la definizione dello schema standard di bando e delle modalità di erogazione dei predetti contributi.

La RT asserisce che i commi da 1 a 3 hanno carattere programmatico, in quanto subordinati all'individuazione esatta

dell'importo da destinare alla misura nell'ambito del pertinente Programma operativo nazionale 2014-2020.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione complessiva dei finanziamenti, la loro ripartizione temporale e infra-regionale saranno puntualmente individuati nei previsti decreti. Atteso però che, oltre al limite massimo del finanziamento (100 mln di euro), la norma dispone che tali risorse verranno reperite a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 4 modifica la misura del contributo annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), dalle imprese titolari dell'autorizzazione generale per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico.

In particolare, si prevede che, per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, il contributo ammonta a:

- 300 euro ogni mille utenti, in luogo dei 111.000 euro attualmente previsti, per le reti pubbliche di comunicazioni;
- 100 euro ogni mille utenti, in luogo dei 66.500 euro attualmente previsti, per i servizi telefonici accessibili al pubblico.

La RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta a consentire l'ingresso di nuovi soggetti finora esclusi dal mercato proprio per l'elevatezza dell'importo del contributo annuo.

Al riguardo, si osserva che la nuova disciplina determina una riduzione del contributo dovuto annualmente. Infatti, nell'ipotesi più favorevole, il contributo annuale passerebbe da 111.000 a 15.000 euro per le reti pubbliche e da 66.500 a 5.000 euro per i servizi telefonici. Ne deriva che la neutralità finanziaria asserita dalla RT andrebbe supportata da ulteriori elementi, giacché non sembra realistico ipotizzare che l'ingresso di nuove imprese conseguente all'alleggerimento del contributo possa compensare la perdita di gettito relativa alle imprese esistenti e a quelle che comunque sarebbero entrate nel mercato.

Il comma 4-*bis* dispone che, al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 ottobre 2013 si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle

reti di telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'ente operatore presenta una istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4-ter demanda ad apposito decreto ministeriale, al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga sul territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale, la definizione di ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 ottobre 2013.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 5 e 6 differiscono al 30 giugno 2014 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che impongono a pena di nullità la stipula con modalità elettroniche degli accordi ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dei contratti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa e al 1° gennaio 2015 il termine per i contratti stipulati mediante scrittura privata.

Il comma 7 rende validi gli accordi e i contratti di cui sopra non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalità elettronica diventa obbligatoria.

La RT afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5-bis prevede che, al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il *digital divide* in relazione alla banda larga ed ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di accesso ad Internet, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, costituisce, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati, una banca dati di tutte le reti di accesso ad Internet di proprietà sia pubblica che privata esistenti sul territorio nazionale, dettagliandone le relative tecnologie nonché il grado di utilizzo delle stesse. I dati così ricavati dovranno essere resi disponibili in formato dati di tipo aperto, ai sensi del comma 3 articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane, e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero forniti elementi di valutazione in ordine all'effettiva sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili dell'implementazione e gestione della banca dati in esame.

Il comma 8 dispone che si provveda ad escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2014, pena la disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi della polizia postale.

Il comma 9 attribuisce misure compensative per gli operatori interessati dal rilascio volontario delle frequenze di cui al comma 8, a valere sulle somme non impiegate previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003 (contributo per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a banda larga a Internet ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 350 del 2003). Successivamente al 31 dicembre 2014 le somme residue potranno essere utilizzate per eventuali indennizzi per gli operatori non più utilmente collocati nelle graduatorie.

La RT chiarisce che la copertura finanziaria per la misura di cui ai commi 8 e 9 è fornita dalla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro - trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata - di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2003. Pertanto la norma non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di importi già erogati, ma non impiegati per le finalità originariamente previste, per i quali si prevede quindi una diversa finalizzazione.

Al riguardo, al fine di confermare l'asserita neutralità finanziaria della norma, andrebbe, da un lato, assicurato che il trasferimento delle somme in questione alle Poste sia avvenuto comunque a titolo definitivo e, dall'altro, che il profilo temporale degli oneri contabilizzato nei saldi non sia alterato dalla nuova finalizzazione in esame, come peraltro ribadito dal Governo.

Il comma 9-*bis* attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di disporre le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio

delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie, sia revocato il diritto d'uso.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 10-14 **(Misure per digitalizzazione e connettività piccole medie imprese)**

Il comma 10, modificato marginalmente durante l'esame parlamentare, dispone il riconoscimento di un credito d'imposta¹¹, a favore delle piccole e medie imprese¹² e dei loro consorzi di reti, per le spese documentate e sostenute, relative ad interventi di rete fissa e mobile, che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30Mbps. Tale credito decorre dalla data che sarà individuata dall'apposito decreto previsto al comma 11 del presente articolo e comunque fino all'anno 2016, ed è riconosciuto nella percentuale del 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva di 50 mln di euro.

Il comma 11 dispone che con decreto interministeriale¹³ siano definite¹⁴ le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni ulteriore disposizione atta al monitoraggio dell'agevolazione concessa ed al rispetto del limite delle risorse stanziato.

Il comma 12 prevede che il credito di imposta non è cumulabile con l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo in esame¹⁵.

Con il comma 13 si specifica che il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato; esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61¹⁶ e 109, comma 5¹⁷, del TUIR 917/1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione¹⁸.

Infine il comma 14 dispone che le risorse come sopra individuate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate per le finalità di spesa di cui ai commi da 10 a 13 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; per questo fine il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione e (così come modificato in sede

¹¹ Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero, così come modificato in sede parlamentare, nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 183/1987.

¹² Così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

¹³ Si evidenzia che durante l'esame parlamentare è stato eliminato il riferimento temporale entro il quale si sarebbe dovuto adottare il citato decreto; infatti la versione originaria del comma prevedeva che detto atto fosse emanato entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento.

¹⁴ Conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (*"de minimis"*).

¹⁵ Finanziamenti a fondo perduto tramite *Voucher*.

¹⁶ Rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

¹⁷ Rapporto di deducibilità delle componenti negative di reddito.

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

parlamentare) al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT specifica che l'effettiva attivazione dell'agevolazione si avrà a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari, previa individuazione della misura all'interno del pertinente programma operativo nazionale (PON); solo dopo l'assegnazione da parte del PON delle risorse necessarie si adotteranno, mediante il citato decreto interministeriale, le disposizioni attuative necessarie al fine del rispetto del limite di spesa indicato nella norma e verrà definita la decorrenza dell'agevolazione. Conclude evidenziando che il carattere programmatico¹⁹ della norma in quanto subordinata all'individuazione esatta dell'importo da destinare alla misura nell'ambito del PON 2014-2020.

Si rappresenta inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – nella documentazione depositata in data 6 febbraio 2014 nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ha evidenziato che, nonostante l'espunzione del termine indicato nella originaria formulazione del comma 11 dell'articolo in esame, il decreto attuativo non potrà esser adottato se non successivamente all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura finanziaria della misura, nell'ambito della programmazione comunitaria e del Fondo sviluppo e coesione.

Al riguardo si evidenzia che la norma pur definendo i soggetti beneficiari dell'agevolazione in parola, la percentuale di agevolazione (65 per cento) rispetto alle spese sostenute e documentate, il valore massimo di credito d'imposta fruibile da ogni singolo beneficiario (20.000 euro) nonché la misura massima complessiva da destinare al beneficio in argomento (50 mln di euro a valere sul PON 2014 – 2020), rinvia all'apposito decreto interministeriale (previsto dal comma 11) l'individuazione delle modalità di fruizione del credito d'imposta e delle attività di monitoraggio dell'agevolazione stessa al fine del rispetto del limite massimo di risorse stanziato. Pertanto, poiché al momento non si conosce l'ammontare di risorse effettivamente

¹⁹ Si richiama l'attenzione sulla circostanza che all'affermazione del Governo circa il carattere programmatico della misura è seguito l'inserimento della stessa in un decreto-legge.

individuato dal PON e successivamente destinate alle misure in argomento né si conoscono le modalità applicative che consentiranno di garantire il rispetto del tetto di risorse messe a disposizione, non si è in grado di poter verificare positivamente la disciplina in commento per quanto di competenza.

Il Governo²⁰, dopo aver assicurato che le amministrazioni interessate possono svolgere i compiti previsti ai sensi del comma 11 del presente articolo con le risorse già disponibili a legislazione vigente, evidenzia che il decreto interministeriale sarà emanato solo dopo che saranno state definite le somme necessarie per la copertura finanziaria delle agevolazioni in esame.

Infine si rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – nella citata documentazione ha affermato che, le modifiche al comma 14 introdotte in sede parlamentare sono volte a prevedere che le misure agevolative in parola possano essere finanziate oltre che con fondi comunitari, anche con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. A tal proposito la RGS, pur prendendo atto che il citato fondo ha carattere programmatico, fa presente che permangono le criticità presentate dal Ministero stesso in sede di istruttoria e che il ricorso al Fondo sviluppo e coesione non appare idoneo a superarle, in quanto il Fondo ha vincoli di destinazione territoriale in favore del Mezzogiorno e le risorse disponibili per la nuova programmazione non sono sufficienti a tali finalità. Si deve poi tener conto della ripartizione tra quota nazionale e quota regionale nonché della chiave di riparto territoriale da applicare a entrambe le quote. La RGS fa inoltre presente che in sede CIPE la norma non potrà avere attuazione per l'anno 2014. Infatti, relativamente all'annualità 2014 le risorse del Fondo sviluppo e coesione sono state, per circa il 75 per cento già finalizzate con la legge di stabilità per il 2014, mentre la restante quota è in attesa di finalizzazione. L'assegnazione di quota parte delle risorse relative all'annualità 2014 alle finalità in esame comprometterebbe l'assegnazione della restante quota, pari ad 8 mln di euro, alle ulteriori finalizzazioni già previste a legislazione vigente. L'utilizzo della quota regionale comporterebbe invece effetti negativi sull'indebitamento netto atteso che l'utilizzo di tale quota non è considerata negli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Sempre

²⁰ Nella citata documentazione presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze il 23 gennaio 2014.

sulla medesima disposizione si segnala che la V Commissione della Camera dei deputati ha subordinato il proprio parere favorevole alla condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, della soppressione del ricorso al Fondo per lo sviluppo e la coesione e al Fondo di rotazione in quanto la norma appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica e l'utilizzo dei fondi non appare pienamente coerente con la disciplina dei medesimi fondi.

Comma 14-bis **(Convenzioni dell'Agenda digitale italiana)**

Il comma 14-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura la Camera dei deputati, prevede una integrazione all'articolo 47 (*Agenda digitale italiana*) del decreto-legge n. 5 del 2012 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*) in cui si prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale possa stipulare, nel rispetto della legislazione in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate e di computer "emergency response team" (strutture finalizzate a raccogliere segnalazioni di incidenti informatici). E' stabilito che le amministrazioni interessate provvedano all'adempimento di quanto previsto dal presente comma esclusivamente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il dispositivo , inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, come espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, andrebbero richiesti elementi e dati dimostrativi della piena ed effettiva sostenibilità della clausola di invarianza a fronte dei prevedibili fabbisogni organizzativi e strumentali correlati alla stipula delle convenzioni in esame.

Articolo 7 **(Ruling di standard internazionale)**

Il comma 1 interviene sui commi 1, 2 e 5 dell'articolo 8 del D.L. 269 del 2003 in materia di disciplina dell'istituto del *ruling* internazionale. Le modifiche introdotte riguardano:

- a) l'ampliamento dell'oggetto dell'accordo di *ruling* tra Amministrazione finanziaria e l'impresa con attività internazionale che potrà riguardare ora anche la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che

- configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del TUIR e dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate in Italia (comma 1)²¹;
- b) l'estensione della durata dell'accordo di *ruling* elevata da due a quattro periodi di imposta successivi a quello nel corso del quale l'accordo stesso è stipulato (comma 2);
 - c) la soppressione della locuzione « ,di Milano o di Roma,» (comma 5) in corrispondenza alla modifica organizzativa dell'Agenzia delle entrate che ha previsto un unico ufficio competente alla trattazione delle richieste di *ruling*, l'ufficio *ruling* internazionale, articolato nelle due sedi di Roma e di Milano, in luogo dei due precedenti uffici, l'ufficio *ruling* internazionale centro-sud e l'ufficio *ruling* internazionale nord.

La RT evidenzia che la disposizione amplia l'ambito applicativo dell'istituto del *ruling* internazionale, relativamente ai requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Dopo aver rappresentato che l'ampliamento è volto a migliorare i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, garantendo maggiore certezza giuridica, non associa alla disposizione effetti finanziari.

Al riguardo, nel constatare che l'ampliamento delle possibilità di *ruling* internazionale²² determina l'affidamento di nuovi compiti all'Amministrazione finanziaria, andrebbe confermato che gli stessi possano essere svolti adeguatamente avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali esistenti e che lo svolgimento delle nuove attività non determinerà riflessi negativi sugli altri compiti dell'Amministrazione finanziaria. Si ricorda che l'articolo 8, comma 6 del citato decreto per consentire all'Amministrazione di far fronte alle nuove attività di *ruling* internazionale associava alle stesse un onere di carattere permanente nella misura di 5 milioni di euro, indicati espressamente dal Governo come limite di spesa²³. Si chiede inoltre di confermare che il nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio di *ruling* internazionale non comporti nuovi o maggiori oneri. In considerazione di quanto precede andrebbe riscontrata l'adeguatezza dell'importo indicato nel comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 326 del 2003

²¹ Tale nuovo oggetto si aggiunge agli altri ambiti dell'accordo che l'articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003 riferisce al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi dei dividendi e delle *royalties*.

²² La materia è disciplinata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004.

²³ In tal senso si veda la risposta del Governo alle osservazioni del Servizio del Bilancio del Senato ([Nota di lettura n. 63 di ottobre 2003](#)) che si leggono in allegato al resoconto della seduta della V Commissione permanente di giovedì 13 novembre 2003, p. 8.

in relazione a quanto disposto, nel complesso, dall'articolo 7 del provvedimento in esame.

Articolo 8 ***(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)***

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 8, il quale recava una serie di norme volte a contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP). Le norme, in chiave antifrode, disciplinavano in particolare le clausole contrattuali concernenti la scatola nera, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il divieto di cessione del diritto al risarcimento, nonché le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Articolo 9 ***(Misure per favorire la diffusione della lettura)***

L'articolo in esame è stato modificato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo originario del decreto-legge.

Il comma 1 dispone che, nell'ambito di un apposito Programma Operativo Nazionale della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, è istituito un credito d'imposta sui redditi degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio, con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN. Si specifica inoltre che il credito d'imposta è compensabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 2 prevede che con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014-2015, sia fissato l'importo spettante ad ogni studente di istituto di istruzione secondaria superiore di secondo grado, pubblico o paritario, a valere sulle risorse stanziare (cfr. comma 5) e nei limiti di queste specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento. I dirigenti scolastici rilasceranno a ciascuno studente un buono sconto utilizzabile per ottenere una riduzione del 19 per cento sull'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1.

Il comma 2-bis affida ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il MISE ed il MIBACT, la determinazione delle modalità attuative riferite al credito d'imposta per gli esercenti e alla concessione dei buoni sconto agli studenti; la definizione delle suddette modalità attuative riguarderà in particolare le procedure per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese e tutte le precisazioni utili per il monitoraggio delle agevolazioni previste ed il rispetto del limite massimo di spesa.

Il comma 5 dispone che l'ammontare dell'intervento, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro

dello sviluppo economico e quello dei beni e delle attività culturali e del turismo, non può superare il limite di 50 mln di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Il comma 6 specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP ed è utilizzato esclusivamente in compensazione. Il comma 7 stabilisce che le risorse individuate in base al comma 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT associata alla disposizione iniziale (le cui norme erano sensibilmente diverse da quelle attuali) affermava trattarsi di norme di carattere programmatico²⁴, in quanto subordinate all'individuazione esatta dell'importo da destinare alle misure nell'ambito del pertinente programma operativo nazionale 2014-2020.

Al riguardo, si evidenzia che il testo in esame, nel demandare a successivi decreti interministeriali la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni introdotte, contiene espliciti riferimenti alla necessità di rispettare il limite di spesa indicato dalla norma in oggetto.

Si chiede di confermare la congruità dello stanziamento che, si ricorda, è previsto nella misura massima di 50 milioni di euro, rispetto al conseguimento delle finalità perseguite attraverso le misure in esame, avuto riguardo all'ampiezza della platea dei fruitori ed alle modifiche apportate dalla Camera.

Articolo 10 (Tribunale delle società con sede all'estero)

Il comma 01 reca una novella al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Scopo della modifica proposta, che incide sull'articolo 1, comma 1-bis, è l'istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche, della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della Corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano. E' previsto che la creazione del citato organismo non deve comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica dello Stato.

Il comma 1, novellando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003:

- concentra la competenza per le cause in cui sono parti società estere presso le sezioni specializzate di 9 sedi del Tribunale delle imprese (ovvero Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia e, conseguentemente alla modifica introdotta dalla Camera con il nuovo comma 01, Bolzano). Come spiega la relazione al

²⁴ Si richiama l'attenzione sulla circostanza che all'affermazione del Governo circa il carattere programmatico della misura è seguito l'inserimento della stessa in un decreto-legge.

provvedimento d'urgenza, è parso opportuno radicare la competenza presso gli uffici giudiziari ritenuti dal Governo principali nella distribuzione geografica nazionale e quindi più agevolmente raggiungibili dall'estero;

- assegna – sempre con riguardo alle cause in cui sono parti società estere - alle nove sezioni specializzate le controversie già comprese, per materia, nella competenza di queste ultime (il citato art. 80 del decreto-legge n. 69 del 2013 faceva, invece, riferimento a tutte le controversie civili, non solo quindi a quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003);
- estende la nuova disciplina a tutte le società con sede all'estero, anche quando aventi sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia .

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'attuazione del medesimo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che il dispositivo ha l'intento di individuare espressamente le competenze delle principali sezioni specializzate del tribunale per le imprese, nella distribuzione geografica nazionale (Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia), nelle controversie che riguardano società con sede all'estero, anche quando con rappresentanza stabile in Italia. Si tende, quindi, a concentrare tali tipologie di procedimenti presso quelle sedi in grado di offrire una maggiore specializzazione dei giudici al fine di rendere più celere la definizione dei procedimenti, nonché di garantire una migliore logistica rispetto alle sedi di sezioni specializzate per le imprese più decentrate.

L'individuazione del Tribunale delle società con sede all'estero non determina nuovi profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato in quanto trattasi di strutture giudiziarie già esistenti e funzionanti sul territorio.

I relativi adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'integrazione del comma 01 disposta nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvista di RT.

Al riguardo, occorre innanzitutto soffermarsi sulla integrazione prevista con l'inserimento del comma 01 nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei Deputati, laddove si prevede l'istituzione della sezione distaccata speciale in materia di

diritto'impresa presso il tribunale e la corte d'appello - sezione staccata di Bolzano.

Sul punto, va rilevato che pur essendo il dispositivo corredato di specifica clausola di invarianza, va sottolineato - come previsto dalla legge di contabilità - che questa risulta verificata solo allorché risulti accompagnata da una RT che rechi gli elementi e i dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Al contrario, risolvendosi in una mera formula di rito, priva di alcuna dimostrata fondatezza.

Sul punto, si segnala che la prevista istituzione di una sezione specializzata in materia di diritto d'impresa presso il tribunale di Trento e Bolzano prefigura quantomeno l'insorgenza di fabbisogni di spesa aggiuntivi per le necessarie risorse umane e strumentali di cui andrebbe adeguatamente certificata la sostenibilità a valere delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 11 ***(Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione)***

L'articolo in esame ha subito significative modifiche durante l'esame parlamentare.

Il comma 1, modificando l'articolo 9 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 (c.d. "Legge Marcora"), estende le agevolazioni tributarie previste²⁵ per i finanziamenti concessi con le risorse del Foncooper²⁶, anche ai finanziamenti erogati²⁷, dalle società finanziarie di cui alla citata legge n. 49 del 1985, alle società cooperative costituite da lavoratori di aziende in difficoltà che decidano di rilevare l'impresa o un ramo di essa. Le agevolazioni fiscali in discorso concernono l'esenzione dei finanziamenti in parola, considerati quali finanziamenti speciali, dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari.

Il comma 2 dispone che, nel caso di affitto o di vendita di aziende o parti di esse, le società cooperative formate da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura di fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa (procedura, quest'ultima, aggiunta dalla Camera) hanno diritto di prelazione.

L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative, ai sensi del comma 3, costituisce titolo per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità ai soci delle società cooperative, includendovi anche, così come modificato dalla Camera, i lavoratori che, ai sensi dell'articolo 2, comma 19 della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono richiedere la liquidazione degli importi del trattamento AspI pari al numero di mensilità non ancora percepite, ferma

²⁵ Dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

²⁶ Il Foncooper è stato istituito dall'articolo 1, della citata legge n. 49 del 1985 ed è un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, che concede finanziamenti finalizzati all'aumento della produttività e/o dell'occupazione mediante incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione nonché alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

²⁷ Ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della medesima legge n. 49 del 1985.

restando l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa.

I successivi commi sono stati introdotti durante l'esame parlamentare presso la Commissione bilancio della Camera.

In particolare il comma 3-*bis* contiene un'interpretazione autentica dell'articolo 2526, quarto comma, del codice civile; in esso si dispone che nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.

Il comma 3-*ter* modifica l'articolo 4, comma 4-*septies* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 prevedendo lo slittamento del termine di 12 mesi a 24 mesi nel caso in cui il programma - attuato dal Commissario straordinario delle grandi imprese in stato di insolvenza - di cessione dei complessi aziendali in crisi non sia ancora stato realizzato e risulti, in base ad una specifica relazione del Commissario, utile la prosecuzione dell'attività dell'impresa.

Il successivo comma 3-*quater* interpreta l'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267²⁸ e specifica che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del citato RD 267/1942, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano o la documentazione siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato²⁹, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta³⁰ senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda.

Infine il comma 3-*quinqies* aggiunge il comma 2-*bis* all'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136; con esso si interpreta l'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 nel senso che, per la vendita delle aziende in funzione, effettuata nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, fermi gli obblighi e le valutazioni discrezionali di cui rispettivamente al comma 2 e 3 del citato DLgs. 270/1999, il valore attribuito all'azienda - determinato tenendo conto della redditività anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo - non costituisce limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita.

La RT annessa al testo originario evidenzia che il comma 1, dell'articolo in esame mira ad estendere l'agevolazione tributaria, di cui al citato articolo 19 del DPR n. 601 del 1973, prevista per i finanziamenti erogati dal Foncooper, anche a quelli erogati dalle società finanziarie di cui alla c.d. Marcora. Pertanto considera il volume dei finanziamenti alle cooperative da parte delle citate società finanziarie di esiguo volume e quindi conclude determinando una perdita di gettito da imposta sostitutiva di trascurabile entità.

Fa presente poi che le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 relative all'introduzione del diritto di prelazione in favore delle società

²⁸ Che specifica che i crediti prededucibili sono quelli così qualificati dal legge o quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

²⁹ Ai sensi della citata norma il termine fissato dal giudice è compreso tra sessanta e centoventi giorni ed è prorogabile, per giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

³⁰ Ai sensi dell'articolo 163 del citato RD 267/1942.

cooperative costituite da lavoratori dipendenti hanno natura ordinamentale e quindi presentano un carattere di neutralità dal punto di vista finanziario.

Per quanto attiene alle nuove disposizioni recate dagli emendamenti approvati in sede parlamentare il Governo non ha presentato relazioni tecniche aggiuntive.

Al riguardo, con riferimento al comma 1 si evidenzia che la RT si limita a stimare una perdita di gettito - che assume di trascurabile entità - da imposta sostitutiva sui redditi finanziari, per effetto dell'estensione dei benefici fiscali in argomento alle società finanziarie della c.d. legge Marcora. Nel sottolineare la mancanza di dati che consentano di riscontrare positivamente l'affermazione circa la scarsa rilevanza della perdita di gettito, si rappresenta che la norma potrebbe esser suscettibile di determinare non solo un effetto incentivo - sul punto il Governo³¹ ha sottolineato che le stime sono state effettuate a quadro macroeconomico invariato, non individuando quindi uno specifico effetto indotto di modifica della propensione dei soggetti nei confronti di un determinato comportamento e che eventuali incrementi nell'utilizzo di siffatta tipologia potrebbero configurare rinuncia a maggior gettito - ma anche e forse soprattutto, un effetto sostituzione atteso che ad oggi i finanziamenti erogati dalle società finanziarie in argomento non sono soggetti a regimi agevolativi. Tale considerazione, induce a ritenere che potrebbero aversi effetti di riduzione del gettito non considerati in RT. Sul punto si chiedono chiarimenti al Governo.

Per quanto attiene invece il comma 3 si evidenzia che la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, ai dipendenti divenuti soci delle cooperative titolari del contratto di affitto o di acquisto dell'azienda, è suscettibile di generare effetti finanziari negativi in termini di cassa che la RT non sembra aver acquisito. Per quanto riguarda invece il pagamento anticipato degli importi del trattamento ASpI³² si rammenta che la disposizione originaria ha stanziato 20 mln di euro, quale tetto di spesa, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; nel merito non si ha nulla da osservare nel presupposto che siano considerati vincolanti non solo i limiti di

³¹ Si veda sul punto la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze - del 20 gennaio 2014, prot. 196/2014/Ufficio VI.

³² Ai sensi della citata L. n. 92 del 2012.

stanziamento, visto l'incremento dei soggetti beneficiari, ma anche il termine finale del beneficio fissato all'anno 2015 dalla norma.

Per quanto concerne invece il comma 3-ter non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la proroga di ulteriori 12 mesi rispetto alla normativa vigente non pregiudichi diritti di soggetti terzi tra cui l'erario. Sul punto si ritiene necessario un approfondimento da parte del Governo.

Articolo 12

(Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa)

Il comma 1 del presente articolo modifica in diverse parti la legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti; in particolare:

- lettera a): amplia l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di cartolarizzazione dei crediti mediante l'aggiunta del comma 1-bis all'articolo 1 della citata legge n. 130 del 1999; la novella in esame dispone infatti che la suddetta disciplina si applica anche alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante sottoscrizione ed acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie³³ con eccezione dei titoli partecipativi, ibridi e convertibili, da parte della società veicolo³⁴. A seguito di modifica approvata dalla Camera è stato specificato che, nel caso delle operazioni di specie³⁵, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alle società che emettono i titoli. La relazione illustrativa al provvedimento in esame evidenzia che tale manovra dovrebbe aumentare il numero dei soggetti acquirenti dei titoli obbligazionari ed aumentare così la capacità di diffusione dei cosiddetti *mini-bond*³⁶.
- lettera b): specifica, aggiungendo il comma 4-bis all'articolo 2 della legge 130/1999, che nelle operazioni di cartolarizzazione l'investitore può esser unico qualora si tratti di investitore qualificato.
- lettera c): aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 3 della legge 130/1999 al fine, così come si legge in relazione illustrativa, di colmare una lacuna della disciplina sulla cartolarizzazione, garantendo la segregazione³⁷ degli attivi patrimoniali anche nel caso di avvio di procedure concorsuali nei confronti del soggetto incaricato della

³³ Così come modificato in sede parlamentare.

³⁴ Per società veicolo si intende la società che acquista il credito ceduto da un'altra azienda. La società veicolo emette poi titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente e successivamente destinati al recupero dei crediti acquistati ed al rimborso dei titoli emessi.

³⁵ Realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli.

³⁶ I mini-bond sono dei titoli di credito che un'azienda emette per garantirsi denaro contante da parte di investitori qualificati. Questa particolare forma di finanziamento consente alle società, soprattutto piccole e medie imprese, di diversificare la fonte dei loro finanziamenti e ridurre la dipendenza dal sistema bancario. Per poter emettere mini-bond è necessario che l'azienda non sia quotata in Borsa, che una società autorizzata esegua una revisione contabile e che uno 'sponsor' agisca da intermediario, incaricandosi del collocamento degli stessi sul mercato. Questi titoli di credito sono riservati solo agli investitori istituzionali, maggiormente capaci di valutare i rischi dell'operazione di acquisto di mini-bond.

³⁷ Separazione degli attivi patrimoniali al fine di preservarli da rischi derivanti dall'attività del soggetto che ha emesso i crediti oggetto di cessione.

riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (c.d. *servicer*) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione ha i propri depositi. Quindi con il comma 2-*bis* si prevede che le società cessionarie o emittenti titoli (società che quindi acquistano il credito) possano aprire conti correnti segregati³⁸, presso la banca depositaria o presso i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, ove confluiscono tutte le somme relative alle operazioni di cartolarizzazione. Le medesime disposizioni sono applicate anche alle società che svolgono i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento così come previsto dal comma 2-*ter*.

- Lettera *d*): modifica in più parti l'articolo 4 della citata legge 130/1999 nei modi che di seguito si specificano.
 - punto 1): la sostituzione dei commi 1 e 2 implica la possibilità, anche per le operazioni di cartolarizzazione, di applicare, dietro espressa volontà delle parti, la normativa vigente in tema di cessione dei crediti di impresa³⁹ ed inerente l'opponibilità della cessione dei crediti a terzi anche qualora il trasferimento non avvenga in blocco. Inoltre, a scopo di garantire il reale valore del credito cartolarizzato, è previsto che, a far data dalla notizia della cessione in Gazzetta Ufficiale⁴⁰ o dalla data certa di avvenuto pagamento del corrispettivo della cessione, non è esercitabile dai debitori ceduti l'opposizione in compensazione, alla società di cartolarizzazione, di crediti dei debitori ceduti nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Invece il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che in caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche in conto corrente, l'opponibilità si ha anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti purché questi siano stati stipulati prima della data di espletamento della formalità di opponibilità.
 - punto 2): con esso si modifica il comma 3 con cui viene disapplicato l'articolo 65 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) al fine di evitare che la disposizione che prevede l'inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito entro i due anni precedenti la dichiarazione di fallimento, possa applicarsi anche nel caso di pagamenti anticipati effettuati a estinzione dei crediti cartolarizzati.
 - punto 3): aggiunge il comma 4-*bis* con il quale si dispone l'equiparazione, ai fini della cartolarizzazione, dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione con i crediti nei confronti dei soggetti privati⁴¹; della cessione del credito viene pertanto informata l'amministrazione debitrice mediante lettera

³⁸ Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Inoltre tali conti sono salvaguardati da eventuali procedure fallimentari, concorsuali o di accordi di ristrutturazione avviate nei confronti del depositario; vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni. (tale ultima previsione deriva dalla modifica presentata in sede parlamentare).

³⁹ Istituto conosciuto come "*factoring*" e disciplinato dalla legge 52 del 1991.

⁴⁰ Ove è sufficiente che sia indicato il cedente, il cessionario e la data di cessione, così come modificato con emendamento.

⁴¹ Tale effetto è raggiunto mediante la disapplicazione delle formalità richieste ai sensi degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

raccomandata con avviso di ricevimento. Aggiunge inoltre il comma 4-ter, per effetto della modifica introdotta durante l'esame parlamentare, in cui si prevede che in caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito la società cessionaria agisce con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

- lettera e): aggiunge il comma 2-bis all'articolo 5 con il fine di favorire l'investimento nei titoli di cartolarizzazione oggetto del presente articolo, da parte delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione anche laddove tali strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati e siano privi di valutazione del merito di credito (c.d. rating⁴²). Pertanto il nuovo comma specifica che tali titoli di cartolarizzazione emessi a fronte di obbligazioni e titoli similari, comprese le cambiali finanziarie (queste ultime aggiunte con emendamento), costituiscono attivi ammessi alla copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione⁴³ e sono altresì compatibili con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione. È quindi previsto che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) adotti un regolamento che disciplinerà le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche mediante gli attivi in esame.
- lettera f): aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 7 della L. n. 130 del 1999; il primo prevede che nel caso di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione ad un fondo comune di investimento il ruolo di responsabile delle operazioni di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica di regolarità delle operazioni compiute (c.d. servicer), può esser svolto anche dalla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo, in modo anche di assicurare la vigilanza da parte della Banca d'Italia e contenere i costi di servicer esterno. Inoltre tali operazioni di cessione a fondi comuni sono assoggettate all'articolo 58 del testo unico bancario e quindi ad esse sono applicabili le agevolazioni fiscali previste nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601⁴⁴. Il comma 2-ter estende anche al caso dell'investimento in quote di fondi comuni la disposizione recata dal citato nuovo comma 2-bis, articolo 5, in quanto consente di computare negli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione anche le quote di tali fondi comuni derivanti da operazioni di cartolarizzazione.
- lettera g): contiene norme di mero raccordo finalizzate ad estendere le nuove norme sulla cartolarizzazione anche alle operazioni di emissione delle obbligazioni bancarie garantite.
- lettera h): aggiunge l'articolo 7-*quater* alla legge 130/1999 con il quale si includono tra gli strumenti idonei ad esser posti come garanzia per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite anche: le obbligazioni e titoli similari, i crediti garantiti da ipoteca navale, i crediti nei confronti

⁴² Con il termine *rating* si intende il giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente, l'agenzia di *rating*, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti. L'agenzia di *rating* valuta la solvibilità di un soggetto emittente obbligazioni, ossia attribuisce un giudizio circa la capacità della stessa di generare le risorse necessarie a far fronte agli impegni presi nei confronti dei creditori.

⁴³ Ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

⁴⁴ Tali agevolazioni riguardano i finanziamenti a medio e lungo termine e tutti gli atti ad essi connessi e si concretizzano nell'esenzione dall'imposta di registro, di bollo, imposte ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative.

delle PMI, i crediti derivanti da contratti *leasing* o di *factoring*, ed i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. Con modifica introdotta dalla Camera è stato previsto che tali crediti possono esser ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario. Con regolamento saranno adottate le disposizioni di attuazione del presente nuovo articolo e, come specificato dalla Camera, sarà regolata l'emissione dei titoli in parola differenziandola dagli altri emessi ai sensi dell'articolo 7-*bis*⁴⁵.

La RT nulla evidenzia con riferimento alle norme contenute nel comma 1, considerandole prive di effetti finanziari, salvo per quanto attiene alla lettera *f*) per la quale, con riferimento alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 15 del citato D.P.R. n. 601 del 1973, evidenzia che la disposizione non comporta sostanziali effetti in termini di gettito in considerazione che le fattispecie interessate sono pressoché nulle.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 aveva introdotto nuove forme di emissione di titoli obbligazionari, similari e cambiali finanziarie non quotate sui mercati regolamentati, alle quali aveva ascritto effetti di minor gettito in ragione della totale deducibilità degli interessi passivi e dell'abolizione della ritenuta alla fonte⁴⁶, attualmente pari al 20%; l'impatto negativo in termini di gettito era stato quantificato in circa 8,1 mln di euro per l'anno 2012, in circa 10,8 mln di euro per l'anno 2013 e in circa 7,9 mln di euro a decorrere dall'anno 2014. Ciò posto si evidenzia che le disposizioni in parola, così come anche si legge nella relazione illustrativa, hanno l'obiettivo di ampliare ed incrementare tali nuove forme di finanziamento delle piccole e medie imprese non quotate con ciò, verosimilmente, implicando anche una possibile amplificazione del fenomeno in termini finanziari. Si chiede pertanto di sapere se in un'ottica prudenziale, vista anche l'appetibilità che potrebbero acquistare gli strumenti finanziari in argomento sottoponibili alla procedura di cartolarizzazione, non sarebbe stato opportuno stimare eventuali incrementi del trend dell'emissione di tali titoli che vada oltre quanto già quantificato in sede di relazione tecnica annessa al citato D.L. n. 83 del 2012.

Ad una prima lettura si evidenzia che la disciplina in commento consente nuove operazioni finanziarie e fattispecie alle quali sono

⁴⁵ In materia di obbligazioni bancarie garantite.

⁴⁶ Di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.

associabili rischi di natura economico-finanziaria⁴⁷ che potrebbero non essere adeguatamente fronteggiati mediante il complesso delle cautele poste in essere dal legislatore⁴⁸. Un rischio che, ove non attentamente ponderato, in considerazione dell'importanza degli interessi coinvolti (tutela del risparmio e del credito), potrebbe dar luogo a interventi dello Stato per correttivi o per porre rimedio ad eventuali problematiche insorte in relazione alla onorabilità degli impegni sottoscritti⁴⁹.

Inoltre con riferimento alle affermazioni contenute nella RT si evidenzia che ad oggi le fattispecie in argomento sono contenute in termini di valore; tuttavia, se l'effetto incentivo dovuto alle disposizioni in parola dovesse esser confermato a posteriori, si potrà produrre un effetto di sostituzione rispetto alle attuali forme di finanziamento utilizzate dalle aziende in argomento con conseguente perdita di gettito in termini di imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative, che sono oggetto delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 15 del citato D.P.R. n. 601 del 1973. Infatti l'effetto sostituzione non riguarda la posizione di debito, che comunque rimane inalterata per le PMI, ma interesserebbe la qualità del debito contratto che da breve (ad esempio le aperture di credito o gli scoperti bancari di conto corrente) passa a medio-lungo termine, per effetto dell'emissione delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie.

Sulle questioni presentate si chiedono chiarimenti al Governo.

Il comma 2 aggiunge il comma 26-*bis* all'articolo 32 del citato D.L. n. 83 del 2012 con finalità di coordinamento con la nuova disposizione contenuta nella lettera *e*) del comma 1 dell'articolo all'esame concernente la possibilità che le obbligazioni, i titoli similari e le cambiali finanziarie, le quote di fondi di investimento che investono nei suddetti titoli, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione basate sui citati strumenti finanziari, costituiscono attivo patrimoniale ammesso a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. Rinvia quindi al già citato regolamento IVASS che disciplinerà le misure di dettaglio in merito alla coperture delle riserve tecniche tramite gli

⁴⁷ Ci si riferisce ad esempio alla possibilità che le operazioni di cartolarizzazione vengano effettuate su titoli privi di rating e che tali titoli entrino a far parte delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione poste a garanzia dei terzi (comma 1, lettera *e*)), o alla inclusione, tra gli strumenti idonei a garantire l'emissione di obbligazioni bancarie garantite, dei crediti nei confronti di PMI o dei titoli derivanti da altre operazioni di cartolarizzazione (comma 1, lettera *h*)).

⁴⁸ Ad esempio la segregazione delle risorse dedicate o il rinvio alla normativa regolamentare dell'Autorità di vigilanza

⁴⁹ Così come peraltro previsto a regime dal comma 6-*bis* in relazione all'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

investimenti in parola. La relazione illustrativa sul punto specifica che la normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore europeo, preciserà i limiti di investimento delle assicurazioni e dei fondi pensione allo scopo, da un lato, di assicurarne la sana e prudente gestione e dall'altro, di contribuire a fornire impulso all'investimento in detti strumenti.

La RT considera il comma non produttivo di variazioni finanziarie.

Al riguardo, si ribadisce quanto già evidenziato in precedenza circa la rischiosità delle operazioni in argomento che trova riscontro nella relazione illustrativa che si sofferma sui limiti di investimento di assicurazioni e fondi pensione finalizzati a garantire la sana e prudente gestione.

Sul punto quindi si richiama l'attenzione del Governo sulla delicatezza dei contenuti dell'emanando regolamento IVASS.

Il comma 3 modifica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, concernente la disciplina della cessione dei crediti d'impresa che trova applicazione nei contratti c.d. di *factoring*, inserendo il nuovo comma 1-*bis* il quale afferma che per la data certa del pagamento di cessioni di crediti mediate *factoring* è sufficiente la registrazione degli strumenti e l'annotazione del contante sui conti di pertinenza del cedente

La RT considera la norma priva di effetti finanziari.

Al riguardo, per quanto di competenza non si ha nulla da osservare.

Il comma 4 reca diverse modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 in materia di imposizione fiscale delle operazioni di credito a medio - lungo termine per le quali è previsto un regime sostitutivo di imposta, nonché l'esenzione da imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale nonché dalle tasse sulle concessioni governative.

In particolare le lettere *a)* e *b)* del comma in esame, modificando gli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 1973, dispongono l'opzione per il regime di imposizione sostitutiva che va apposta per iscritto nell'atto di finanziamento.

La lettera *c)* aggiunge il nuovo articolo 20-*bis* al citato D.P.R. n. 601 del 1973 con cui si estendono i benefici fiscali (contenuti nel D.P.R. n. 601 del 1973 in parola) anche alle garanzie di ogni tipo e da chiunque ed in qualunque momento prestate all'atto dell'emissione di operazioni di finanziamento strutturate⁵⁰ come

⁵⁰ Con il termine finanza strutturata si intende la costruzione di un'operazione finanziaria finalizzata alla copertura di un progetto od allo smobilizzo di crediti futuri o già maturati.

prestiti obbligazionari, nonché alle modificazioni ed estinzioni ed agli atti ad essi accessori (quali garanzie, surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, comprese le cessioni di credito). Anche per essi è prevista l'opzione per il regime sostitutivo di imposta. Si specifica poi che i soggetti passivi dell'imposta sostitutiva sono gli intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento delle operazioni in argomento o qualora non vi siano tali intermediari, sono le società che emettono le obbligazioni o i titoli simili. In ogni caso vi è la solidarietà del pagamento da parte del soggetto finanziato. I soggetti passivi sono obbligati a presentare apposita dichiarazione⁵¹ e per tali operazioni non si applica l'obbligo di versamento dell'acconto previsto dall'articolo 3, commi 3 e *3-bis*, del decreto-legge n. 151 del 2009⁵².

La RT stima la perdita di gettito utilizzando i dati tratti dall'archivio del Registro 2012 dal quale sono stati selezionati tutti gli atti registrati in cui sono state prestate garanzie reali diverse da immobili e per i quali sarebbe conveniente optare per l'imposta sostitutiva. La quantificazione viene basata quindi su circa 500 atti per un valore di circa 1.700 milioni a cui si applica l'aliquota dello 0,25%⁵³; pertanto la stima del minor gettito è pari a circa 4 mln di euro su base annua a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura di detto onere si provvede con il successivo comma 7 a cui si rinvia. Infine, con riferimento all'estensione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva anche a finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari si stima che tale misura non comporti sostanziali effetti finanziari.

Al riguardo, nel condividere l'impostazione metodologica della quantificazione relativa al regime facoltativo dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento a medio – lungo termine, si evidenzia che la stima circa l'estensione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva anche ai finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari dovrebbe tenere in debito conto gli effetti incentivanti e sostitutivi già evidenziati in precedenza che potrebbero essere in grado di generare perdite di gettito maggiori e di non agevole quantificazione e che la RT non sembra considerare neanche nella loro eventuale esiguità di valore.

⁵¹ Di cui all'articolo 20 del DPR 601/1973 ed all'articolo 8, comma 4 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90.

⁵² Pari al 90% dell'imposta sostitutiva pagata nel primo semestre di ogni anno.

⁵³ L'ammontare di tale aliquota è quella dell'imposta sostitutiva prevista dal citato articolo 17 del DPR 601/1973 per i finanziamenti che non siano mutui ipotecari (per questi ultimi l'aliquota è del 2%).

Il comma 5 inserisce all'articolo 32, comma 9 del citato D.L. n. 83 del 2012 il nuovo comma 9-*bis* con il quale si dispone che la ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 (ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale con aliquota del 20%⁵⁴) non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OIVCM)⁵⁵ le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ed il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.

La RT evidenzia che la disposizione contenuta nel presente comma non comporta sostanziali effetti finanziari.

Al riguardo, si sottolinea la necessità di fornire dati e valori anche qualora la quantificazione risulti di importo esiguo, ciò al fine di poter elaborare elementi che possano consentire la verifica delle stime proposte. Sul punto si sottolinea che, nell'aspettativa verosimile dell'incremento nell'uso dei citati prodotti finanziari⁵⁶ ed in via prudenziale, si rende necessario che il Governo si soffermi sulle possibili variabili che potrebbero produrre situazioni finanziarie di minor gettito che la RT deve stimare in via preventiva.

Nel merito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - nella documentazione prodotta durante l'esame ha segnalato che la disposizione appare suscettibile di determinare minori entrate non quantificate, prive di copertura.

Il comma 6 modifica l'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prevedendo alla lettera *a*) l'aggiunta del comma 1-*bis* con cui si dispone l'estensione della disciplina del privilegio speciale alle obbligazioni e titoli similari⁵⁷ la cui circolazione e sottoscrizione è riservata agli investitori qualificati⁵⁸. La relazione illustrativa evidenzia che la portata normativa della modifica mira a rendere gli investimenti negli strumenti in argomento più sicuri.

La lettera *b*) modifica il comma 2 del citato articolo 46 del D.Lgs. n. 385 del 1993, al fine di coordinare la normativa pre-vigente all'estensione del privilegio

⁵⁴ Il comma 1 si riferisce nello specifico agli interessi e proventi relativi ad obbligazioni, titoli e cambiali finanziarie.

⁵⁵ Per OIVCM si intendono gli organismi:

- il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi;
- le cui quote sono riacquistate o rimborsate a valere sul patrimonio dei suddetti organismi.

⁵⁶ Situazione peraltro comprovata in più parti nella relazione illustrativa quale elemento distintivo dell'impianto normativo nel suo complesso.

⁵⁷ Di cui agli articoli 2410 del C.C. (obbligazioni) e 2483 del C.C. (titoli di debito).

⁵⁸ Ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 58 del 1998 sono quelli definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie.

speciale anche per le emissioni di obbligazioni e titoli similari; inoltre si chiarisce che tali strumenti possono essere sottoscritti da un unico soggetto e che nell'atto in cui si costituisce il privilegio può essere indicato un rappresentante dei titolari.

La RT considera che la norma in esame non comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo si evidenzia che, con modifica della Camera dei deputati, è stato eliminato il riferimento circa la scadenza a medio o lungo termine che avrebbero dovuto avere sia le obbligazioni che i titoli similari per prevedere il privilegio speciale, anche in analogia a quanto disposto in via generale, dal comma 1 del citato D.Lgs. n. 385 del 1993, per la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine. Poiché la disposizione non richiama anche le cambiali finanziarie ci si domanda se esse siano ricomprese tra i titoli similari; se così fosse sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se la disposizione rappresenta quindi una deroga al principio generale del privilegio speciale sui finanziamenti a medio e lungo termine, in quanto le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine con scadenza non inferiore ad 1 mese e non superiore a 36 mesi.

Il comma 6-*bis*, inserito durante l'esame parlamentare, prevede che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese⁵⁹ possa concedere garanzie anche in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese. La garanzia è concedibile per singole operazioni o per portafogli di operazioni. Con apposito decreto interministeriale sono definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla citata garanzia.

Non è stata presentata RT integrativa.

Al riguardo, si evidenzia che la concessione della garanzia da parte dello Stato rappresenta un rischio ed un potenziale connesso onere nel caso di escussione per mancato pagamento da parte del debitore principale. Detto Fondo è già destinato ad altre tipologie di interventi e con la recente legge di stabilità⁶⁰, è stato rifinanziato per

⁵⁹ Di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

⁶⁰ Si veda l'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

200 mln di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per 600 mln di euro da assegnare con apposita delibera del CIPE; quindi questa disposizione va ulteriormente a gravare un Fondo per il quale andrebbe verificata l'effettiva capacità di copertura nel caso di utilizzo della garanzia da parte degli aventi diritto.

Sul punto tuttavia, si evidenzia che a seguito della richiesta della Commissione V – Bilancio dello Stato – della Camera dei deputati, è stato inserito nel comma in esame l'inciso concernente l'esigenza di “rispetto degli equilibri di finanza pubblica”, per far fronte alle forti perplessità avanzate dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad una disposizione che “appare suscettibile di snaturare il Fondo di garanzia estendendolo ad operazioni con elevati profili di rischiosità”⁶¹.

Si chiedono quindi chiarimenti al Governo atteso che le norme recate dall'articolo nel suo complesso presentano degli evidenti fattori di rischio che se non ben considerati possono esporre lo Stato al sostenimento di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 individua la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 4, pari a 4 mln di euro annui a decorrere dall'esercizio 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (LF per il 2008).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare attese le modifiche apportate in sede parlamentare in merito alla circoscrizione degli oneri al solo comma 4 ed alla definizione dell'annualità dell'onere.

Comma 7-bis

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che, con decreto interministeriale⁶² si stabiliscano, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità di compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nonché certificati, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica

⁶¹ Si veda la già citata documentazione depositata presso la Camera dei deputati in data 6 febbraio 2014.

⁶² Trattasi di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

amministrazione, in relazione a somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari al credito vantato. Si precisa che con il citato decreto sono individuati inoltre gli aventi diritto nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

La disposizione non è accompagnata da RT.

Al riguardo, si rileva che le norme in commento appaiono potenzialmente suscettibili di determinare effetti finanziari di cassa con possibile incidenza sul fabbisogno; profili, questi, in merito ai quali è necessario acquisire dal Governo elementi informativi al fine di verificare, per quanto possibile, se dalla prefigurata attuazione possa derivare un qualche rischio di squilibrio finanziario⁶³. La disposizione appare infatti suscettibile di dare luogo ad un meccanismo non coincidente, per importi e tempi di definizione, con i flussi finanziari che si sarebbero determinati a legislazione vigente. In particolare, si sottolinea l'opportunità di conoscere la quantificazione dei valori delle cartelle esattoriali potenzialmente interessate dalle compensazioni e la tipologia dei tributi e contributi ammessi a compensazione; andrebbero prefigurati il contenuto e la tempistica delle norme attuative nonché delineato il meccanismo delle regolazioni contabili e debitorie tra gli enti interessati che potrebbe conseguire alle compensazioni (rispetto alle quali i singoli soggetti interessati non si trovano necessariamente, al tempo stesso, nella posizione di creditore e debitore uno dell'altro) e di cui le disposizioni in commento non fanno menzione⁶⁴. In particolare, appare opportuno tenere presente che debiti e crediti potrebbero essere vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni diverse, sia centrali che territoriali. Sotto tale ultimo profilo andrebbe inoltre riscontrato dal Governo se il dato normativo all'esame, pur integrato dalle disposizioni attuative che dovranno in ogni caso articolarsi nel rispetto dei limiti posti dall'oggetto del rinvio,

⁶³ Si ricorda che il comma 7-*bis* era stato introdotto dalle Commissioni riunite VI e X della Camera in una diversa formulazione che prevedeva la sospensione delle cartelle esattoriali per le imprese che vantassero crediti verso la PA di importo pari o superiori; sulla norma il Governo aveva espresso parere contrario per via delle minori entrate che ne sarebbero derivate per il 2014, peraltro non quantificate né coperte. Anche la Commissione bilancio aveva condizionato il suo parere favorevole, ai sensi dell'articolo 81, alla richiesta di soppressione del comma. Si è quindi giunti al testo all'esame a seguito di modifica approvata all'esito della procedura di cui all'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento della Camera dei deputati.

⁶⁴ Diversamente nel precedente costituito dalle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 35, 2013 che prevedeva la possibilità di compensazione tra posizioni creditorie certificate maturate al 31 dicembre 2012 e talune categorie di crediti tributari, attraverso F 24 (art. 17 del D.Lgs. n.241 del 1997), disciplinando, nel contempo, in modo analitico gli strumenti telematici e contabili e la gestione delle consequenziali regolazioni debitorie tra gli enti interessati.

risultati adeguato al fine, con esclusione di problematiche applicative che potrebbero eventualmente riflettersi negativamente sull'operatività della disposizione ovvero richiedere successivi interventi del legislatore.

Si evidenzia inoltre che la disposizione si limita a far riferimento in modo generico a compensazioni nell'anno 2014, senza specificare la data entro la quale deve essere stata emessa la cartella esattoriale per poter essere ammessa a fruire della compensazione; un profilo questo che potrebbe avere riflessi in ordine alla valutazione degli effetti finanziari ascrivibili alle disposizioni in commento.

Comma 7-ter **(Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa)**

Il comma, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, si provveda a modificare la precedente Determinazione direttoriale (n. 145744 del 23 dicembre 2013), per eliminare, con riferimento al solo anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra già disposto con decorrenza dal 1° marzo 2014. La copertura del relativo onere, pari a 15 mln di euro, viene individuata per metà a valere sul Fispes e per metà a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente⁶⁵.

La disposizione non è accompagnata da **RT**.

Al riguardo, si ricorda che la Determinazione direttoriale che viene modificata dalla norma in esame è stata emanata sulla base di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) del decreto-legge 8 agosto 2013, al fine di assicurare nel complesso, un maggior gettito netto pari ad almeno 8 mln di euro per l'anno 2014 ed ad almeno 20 mln di euro a decorrere dall'anno 2014, attraverso incrementi delle aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico. Si evidenzia che l'incremento del quale si dispone la soppressione è solo quello relativo all'accisa sulla birra.

⁶⁵ Iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si ricorda poi che le citate maggiori entrate associabili all'aumento di aliquote di accisa erano finalizzate alla copertura di specifici interventi⁶⁶.

Si rileva l'assenza di RT in merito alla quantificazione dell'onere associabile all'eliminazione dell'incremento di accisa sulla birra disposto dalla norma in esame. Andrebbe dunque assicurato, da parte del Governo, che gli aumenti dell'accisa dei prodotti intermedi e dell'alcole etilico possano garantire, per il 2014, entrate per almeno 13 mln, posto che 15 mln si rendono disponibili, in base alla norma in esame, attraverso la riduzione delle risorse del Fisce e del fondo speciale di parte corrente, in ragione di 7,5 mln ciascuno⁶⁷.

Articolo 13
(Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo)

Il comma 1 revoca le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e n. 33 del 13 maggio 2010. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 196 del 2009, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualità disponibili:

- a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;
- b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2;
- c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano.

Il comma 1-bis dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale, il CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte, con proprie delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, nonché per ogni provvedimento devono essere indicati

⁶⁶ Relativi rispettivamente al Mausoleo di Augusto ed altri interventi di tutela di beni culturali (di cui all'art. 5, c. 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 91 del 2013) e ad interventi per il settore cinematografico (di cui all'art. 8 del D.L. n. 91 del 2013).

⁶⁷ I citati fondi recano sufficienti disponibilità.

la consistenza delle risorse revocate, le finalità alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonché lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate.

Il comma 2 prevede che l'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 già assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a favore della linea M4 della metropolitana di Milano sia assegnato al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del comma 1. Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di euro, è revocato, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2014.

Il comma 3 autorizza, in relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), i soggetti attuatori ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con le risorse iscritte sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.

La RT fornisce una descrizione degli interventi definanziati e di quelli rifinanziati in relazione ai commi 1, 2 e 3, escludendo che ad essi siano ascrivibili effetti finanziari.

Al riguardo, si fa presente che andrebbe assicurato, per poter asseverare l'ipotizzata invarianza finanziaria delle disposizioni, che la dinamica per cassa dei pagamenti correlati alle nuove finalizzazioni ricalchi quella scontata negli andamenti tendenziali. Sul punto, si rileva che la realizzazione delle opere connesse all'evento EXPO 2015 dovrebbe invece presentare, per l'imminente scadenza dell'evento, una tempistica accelerata che potrebbe non coincidere con gli ordinari tempi di realizzazione delle opere in conto capitale oggetto di definanziamento.

Analogo chiarimento andrebbe fornito in merito alla possibilità di destinare al Fondo revoche le somme iscritte in conto residui, previo il relativo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2013.

Su entrambi i rilievi il Governo ha assicurato la correttezza dell'impostazione della norma, atteso che la quota di risorse revocate è stata determinata tenendo conto dell'andamento dei tendenziali già scontato a legislazione vigente e che le somme iscritte in conto residui sono state regolarmente versate all'entrata entro il termine del 31

dicembre 2013 e saranno pertanto riassegnate al Fondo revoche come previsto dalla norma.

In merito alle opere definanziate, andrebbe comunque assicurato che il definanziamento non riguardi interventi per i quali risultino già assunti impegni contrattuali, in relazione ai quali si aprirebbe la strada a contenziosi in sede giurisdizionale, ovvero interventi la cui realizzazione parziale (ove presente) risulti priva di utilità.

In merito all'anagrafe telematica di cui al comma 1-*bis*, andrebbe confermato che la stessa possa essere realizzata e gestita a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, anche alla luce del fatto che per analoghe implementazioni informatiche sono stati predisposti in alcuni casi stanziamenti aggiuntivi.

Il comma 4 prevede che le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità ivi previste sono destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea. Per le medesime finalità sono revocati i fondi statali di cui all'articolo 1, comma 994, della legge n. 296 del 2006, trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assegnazione dei lavori. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto ministeriale e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per il 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezzi vigenti che viene posto a base di gara e relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento, il CIPE prevede le modalità di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno assegna al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t*-undecies), del decreto legislativo n. 196 del 2005.

Il comma 5 prevede che, nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le medesime finalità è disposta la cessione ad altra Autorità portuale della parte di finanziamento ancora

disponibile presso il soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 assegna una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-*bis* della legge n. 84 del 1994 a partire dal 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4. Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t*-undecies), del decreto legislativo n. 196 del 2005, anche allo scopo di consentire che le informazioni relative alle navi presenti in una circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle competenti autorità portuali.

Il comma 6-*bis* prevede che per le finalità di EXPO 2015 ed in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico è autorizzato a stipulare apposita convenzione con EXPO 2015 S.p.A., Fiera di Milano S.p.A. e l'Agenzia delle Dogane. Le relative attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 prevede che il CIPE, entro il 30 giugno 2014, assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo, contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento.

La RT, dopo aver rappresentato le finalità dell'intervento in esame, sottolinea che i commi 4 e 6, analogamente ai commi 1 e 2, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto prevedono l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente per finalità diverse da quelle originarie, non incidendo tale diversa destinazione sugli effetti stimati nei tendenziali. Anche il comma 5 non determinerebbe nuovi o maggiori oneri, essendo previsto che l'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non debba determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si ribadisce quanto già osservato in rapporto ai commi 1-3, in merito all'esigenza di una verifica sulla conformità del profilo di spesa scontato negli andamenti tendenziali, con riferimento agli interventi oggetto di definanziamento, rispetto a quello derivante

dalla destinazione delle somme ad interventi immediatamente cantierabili.

Tale conformità è stata comunque ribadita dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Andrebbero poi chiariti i presupposti e le condizioni per i quali la revoca di mutui in essere prevista dal comma 5 possa avvenire senza oneri per la finanza pubblica, ovvero senza il pagamento di penali e costi aggiuntivi da parte della P.A..

In relazione al comma 6-*bis*, poi, si richiama quanto già osservato per la piattaforma informatica del CIPE di cui al comma 1-*bis*.

Il comma 7-*bis* stabilisce che, nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi della legge n. 443 del 2001, le imprese che subiscono danni ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, possono essere indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito e, comunque, nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2014 e di 5 milioni di euro per il 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.

Al riguardo, si osserva che la norma, come modificata dalla Camera dei deputati, non riconosce un diritto soggettivo alle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere della legge obiettivo e danneggiate da delitti non colposi, stabilendo inoltre che gli indennizzi saranno comunque erogati nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista, limitata al biennio 2014 - 2015.

In merito alla spesa indicata, andrebbe comunque fornita un'indicazione di massima in ordine alla sua congruità rispetto alle presumibili esigenze di ristoro dei danni patiti per delitti non colposi, sulla base della recente casistica di tali azioni e dei conseguenti danni.

A tal fine andrebbe meglio specificato quale sia l'ammontare dei danni potenzialmente indennizzabili, dal momento che la norma menziona "una quota" degli stessi senza fornire riferimenti sulle modalità di determinazione della predetta quota.

Il comma 8 prevede la revocabilità dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010 e non più soltanto entro il 31 dicembre 2008, per i quali non sia stato pubblicato il bando di gara o non siano stati assunti impegni vincolanti.

La RT afferma che la norma amplia il *plafond* dei finanziamenti revocati ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e conseguentemente riprogrammabili ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che il Governo ha assicurato che le revoche interessate dalla norma riguardano spese già scontate nei tendenziali a legislazione vigente.

Il comma 9, in deroga alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui agli articoli 243-*bis* e 243-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000, autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, il Governo, in risposta ai rilievi emersi nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha osservato che il progetto definitivo della linea 1 della Metropolitana di Napoli, approvato dal CIPE nella seduta del 13 dicembre 2013, prevede la confluenza di fonti finanziarie di diversa natura, tra cui l'accesso al Fondo di sviluppo e coesione per un importo di 300 milioni di euro per un progetto del valore di 593 milioni di euro. Il valore dell'impegno richiesto al Comune di Napoli è di circa 180 milioni di euro, cifra per la quale il Comune, sulla base del cronoprogramma lavori approvato dal CIPE nella seduta del 8 novembre 2013, ha previsto un utilizzo effettivo delle risorse al 2018. Per la natura dell'opera che si qualifica come opera di interesse strategico nazionale la disponibilità a contrarre mutui deve permettere all'amministrazione l'assunzione degli obblighi relativi al momento della pubblicazione della Delibera CIPE ma la effettiva rimborsabilità e quindi l'impatto sul debito avviene materialmente al momento delle erogazioni necessarie al 2018.

Il Governo ha altresì affermato che l'accesso a nuovo debito da parte del comune di Napoli per il finanziamento della metropolitana, non dovrebbe compromettere la procedura di riequilibrio finanziario, atteso che il predetto nuovo debito sarà sottoscritto dal Comune tenendo comunque conto degli interventi di risanamento sottesi alla procedura di riequilibrio stessa.

Da quanto affermato dal Governo si evidenzia che nel 2018 la norma sembra impattare negativamente sul debito della PA. Inoltre, si segnala che a decorrere dal medesimo anno i rimborsi delle rate dei mutui contratti ai sensi della presente disposizione si aggiungono allo sforzo finanziario messo in atto dal comune di Napoli per attuare la procedura di riequilibrio finanziario, rendendo più gravosa la simultanea risoluzione degli squilibri strutturali di bilancio e il rimborso delle rate dei mutui contratti.

Il comma 9-*bis*, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno – Stadio Arechi, destina le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate, nei limiti di 5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, si rammenta che, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il Governo ha espresso parere contrario alla disposizione "in quanto in assenza di una RT non risulta chiaro di quali risorse si tratti e se le stesse siano disponibili, ovvero finalizzate a far fronte ad impegni vincolanti già presi per la realizzazione della tratta".

Nel corso dell'approvazione del provvedimento alla Camera dei deputati, il comma è stato modificato⁶⁸ specificando la finalizzazione delle risorse, destinate all'acquisto di materiale rotabile e facendo così venir meno una eventuale dequalificazione della spesa. Rimane invece immodificata la parte relativa alla natura e tipologia delle risorse utilizzate allo scopo.

⁶⁸ La V Commissione ha posto come condizione la soppressione del comma in esame, in quanto non è indicato chiaramente a quali risorse si intenda fare riferimento e la loro destinazione ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio non consente di escludere che si verifichi una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile.

Alla luce di tali considerazione andrebbe acquisito il parere del Governo circa i risvolti finanziari della norma e, in particolare, circa la natura e disponibilità delle risorse utilizzate e se le stesse risultino libere da impegni vincolanti già assunti.

Commi da 10 a 11-*bis* **(Modifiche e integrazioni al Codice dei contratti pubblici)**

Il comma 10, riformulato, e il nuovo comma 11-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, recano disposizioni finalizzate a garantire, in particolari situazioni, la prosecuzione dei contratti di appalto e subappalto, attraverso (comma 10) novelle all'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) e (comma 11-*bis*) novelle all'articolo 186-*bis* della legge fallimentare (Regio decreto 267/194290). Il comma 11 estende l'applicazione delle norme sullo svincolo delle garanzie di buona esecuzione, relative alle opere in esercizio, a tutti i contratti aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo 163/2006.

In particolare, la lettera *a*) novella l'articolo 118, comma 3, del codice, consentendo alla stazione appaltante di provvedere:

- per i contratti in corso;
- anche in deroga alle previsioni del bando di gara;
- al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;
- ove ricorrano: condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto ovvero accertate dalla stazione appaltante medesima.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che la descritta disciplina si applichi:

- anche in deroga al bando di gara;
- qualora ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria: dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti o dei diversi soggetti che eventualmente compongono l'affidatario medesimo.

Inoltre il testo, come modificato dalla Camera dei deputati, amplia la platea dei soggetti che (qualora siano accertate dalla stazione appaltante le condizioni succitate) la medesima stazione appaltante può pagare direttamente; oltre al subappaltatore e al cottimista il nuovo testo contempla:

- le mandanti;
- le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori (disciplinate dall'articolo 93 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010).

La lettera *b*) introduce poi un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 118, consentendo di provvedere, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo, ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario e dai subappaltatori e cottimisti, presso il tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

Il comma 11 estende l'applicazione delle norme sullo svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio (previste dall'art. 237-*bis* del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) a tutti i contratti aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati

prima dell'entrata in vigore del codice medesimo. L'ultimo periodo del comma 11, introduce un obbligo di rendicontazione – nei documenti di programmazione pluriennale – dell'ammontare complessivo della liquidità liberata e delle destinazioni della stessa, per le società o gli enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri, che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto investimenti e manutenzione.

Il comma 11-*bis* va ad integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale recata dall'articolo 186-*bis* della legge fallimentare, prevedendo che:

- successivamente al deposito del ricorso;
- la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere: autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato o in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce, sul comma 10, che le modifiche proposte all'art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici sono finalizzate a risolvere le gravi problematiche derivanti dalla gestione dei contratti di appalto in corso di esecuzione nei casi di particolare urgenza inerenti il completamento dell'esecuzione ovvero ove sopraggiunga una situazione di crisi aziendale dell'impresa appaltante, al fine di armonizzare il contenuto di tale previsione con lo spirito della disciplina sul concordato preventivo, che è quello di garantire la continuità aziendale o comunque l'accrescimento e conservazione del valore degli *asset* dell'impresa.

Infatti, nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto a tale procedura, si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori; né sarebbe coerente con la finalità della disciplina sopra richiamata applicare per tale ipotesi la sospensione del pagamento dei SAL successivi - prevista dall'attuale formulazione dell'art. 118 del Codice, considerato che essa inciderebbe inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività danneggiando appaltatore, subappaltatori e stazione appaltante. In tale ottica appare opportuno prevedere che la stazione appaltante versi i corrispettivi dovuti per l'appalto, distintamente all'appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente, in modo da salvaguardare sia la parità di condizione tra i creditori dell'appaltatore in crisi aziendale, sia la prosecuzione dell'appalto.

Più in particolare, l'attuale formulazione dell'art. 118 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede, come noto, che, per il caso in cui nel bando non sia previsto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell'amministrazione, qualora l'appaltatore non trasmetta alla

stazione appaltante entro un certo termine le fatture quietanzate dei subappaltatori in relazione all'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, la stazione appaltante sospenda i successivi pagamenti dovuti all'esecutore. La *ratio* della norma è evidentemente quella di introdurre un meccanismo che induca l'appaltatore a pagare spontaneamente i crediti maturati dai subappaltatori, considerato che, diversamente, la stazione appaltante dovrebbe sospendere il pagamento nei suoi confronti dei successivi SAL, con inevitabili effetti anche sulla prosecuzione delle attività oggetto dell'appalto. Del resto, nel caso in cui, nonostante la sospensione dei pagamenti, l'appaltatore continui a non corrispondere quanto dovuto ai subappaltatori, la stazione appaltante si trova nella necessità di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento dell'impresa.

Ciò posto, le modifiche al comma 3 dell'art. 118 sono volte a consentire la prosecuzione dei contratti di appalto mediante l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, della facoltà della stazione appaltante di provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora il bando non contempli tale facoltà (ipotesi frequente, soprattutto nelle gare meno recenti). In questo modo si evita che l'impresa appaltatrice in crisi di liquidità, non potendo fornire all'amministrazione appaltante le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati ai subappaltatori, si veda sospendere da parte della stessa il pagamento dei SAL successivi, con ciò alimentando una spirale negativa che incide inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività, danneggiando appaltatore, subappaltatori e stazione appaltante.

L'introduzione del nuovo comma 3-*bis* all'art. 118 è, invece, volta a raccordare tale articolo con la normativa fallimentare, ed in particolare, con gli strumenti negoziali di superamento della crisi aziendale - come quello previsto dall'art. 186-*bis* del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Decreto Crescita) di concordato preventivo con continuità aziendale - che consentono la continuità aziendale, con lo scopo di riattivarne l'attività imprenditoriale e quindi di consentire la prosecuzione dei contratti pubblici. Occorre, inoltre, considerare il concordato preventivo (*ex art.* 160 e segg. del R.D. 16 Marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) non come una procedura tesa ad estromettere l'affidatario dai lavori, bensì

come strumento idoneo a consentire la prosecuzione dei contratti pubblici. Infatti, nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto ad una procedura di concordato preventivo, tale soggetto si troverebbe in una situazione - per certi versi analoga a quella prevista nell'art. 170, comma 7, del Regolamento di esecuzione del Codice per il caso in cui l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori effettuati dal subappaltatore - di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori. Né sarebbe in linea con lo spirito della disciplina sul concordato preventivo applicare per tale ipotesi la sospensione del pagamento dei SAL successivi, considerato che essa inciderebbe inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività e, quindi, su quella continuità aziendale o sull'accrescimento e conservazione del valore degli *asset*, che la disciplina sul concordato preventivo mira a preservare. In considerazione di quanto sopra, l'emendamento prevede il versamento dei corrispettivi dovuti per l'appalto, distintamente all'appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente, al fine di assicurare sia il rispetto della *par condicio* tra i creditori dell'appaltatore in crisi aziendale, sia la continuità del contratto di appalto.

In merito al comma 11 la RT afferma che le disposizioni sono volte ad assicurare omogeneità di disciplina a tutta la materia dei contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche in relazione al fondamentale aspetto dello svincolo delle garanzie fideiussorie inerenti al contratto di appalto. Specificamente, con la disposizione in rassegna, si intende recepire tutta la normativa del Codice degli appalti, così come novellata dalle recenti modifiche legislative di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie, anche ai rapporti contrattuali anteriori all'entrata in vigore del Codice stesso, ivi compresi i settori ed. "esclusi".

La disposizione, prosegue la RT, afferente esclusivamente alla disciplina delle garanzie, non altera affatto il sintagma contrattuale dei rapporti convenzionali in essere, né incide sulle esigenze ineludibili di garanzia della Committenza rispetto all'operato dell'Appaltatore, in relazione alla compiuta ed esauriente disciplina dettata dall'articolo 33-*quater*, che correttamente contempera le diverse esigenze della Committenza medesima e degli Appaltatori per

gli aspetti di cui trattasi, che certamente hanno un impatto finanziario di rilevante entità.

La RT precisa che la disposizione non reca ovviamente profili di spesa a carico della casse erariali.

L'ultimo periodo del medesimo comma 11, introduce un obbligo di rendicontazione della liberazione di tali liquidità e delle destinazioni delle stesse limitatamente a quei committenti di lavori pubblici che stipulano con lo Stato Contratti pluriennali di investimento e di manutenzione.

Al riguardo, va premesso che la integrazione al Codice dei lavori pubblici di cui al comma 10 determina la facoltà per la stazione appaltante di subentrare all'appaltatore nei pagamenti da questo dovuti ai subappaltatori e cottimisti per le prestazioni da loro già eseguite nell'ambito dell'opera e/o commessa in corso di esecuzione, in presenza di concordato preventivo, al fine di introdurre un meccanismo che induca l'appaltatore a pagare "spontaneamente" i crediti maturati dai subappaltatori - considerato che, diversamente, la stazione appaltante dovrebbe sospendere il pagamento, nei suoi confronti, nell'ambito dei successivi SAL. In proposito andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla piena neutralità finanziaria del dispositivo, posto che tale modifica potrebbe riflettersi anche in una accelerazione dei pagamenti per le opere pubbliche in corso di esecuzione, rispetto a quanto non già previsto a l.v. sulla base dei cronoprogrammi già predisposti, di volta in volta, sulla base del previsto stato di avanzamento dei lavori e delle interruzioni dovute alla mancata esecuzione dei lavori commissionati. Tali criteri, sono quelli sulla cui base viene effettuata di norma la stima dell'impatto della spesa per investimenti ed opere pubbliche, in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto della PA⁶⁹.

Sul comma 11, pur considerando il tenore della norma ivi prevista, che sarebbe da considerare sostanzialmente privo di riflessi finanziari, andrebbero fornite rassicurazioni in merito allo svincolo delle garanzie di buona esecuzione ivi previste, in favore degli

⁶⁹ Sul punto, tenuto conto del tenore di portata generale della innovazione normativa di cui al comma 10, va infatti sottolineato che la normativa contabile vigente impone ai fini della valutazione degli effetti d'impatto in termini di cassa, di una determinata spesa in conto capitale, che gli stessi vengono calibrati nelle singole annualità sulla base della ripartizione degli effetti attesi sulla base del programma di avanzamento dei lavori. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32 /2010, pagina 4.

appaltatori, non possa riflettersi in un indebolimento delle garanzie di corretta esecuzione delle opere che potrebbe dar luogo ad effetti aggiuntivi d'oneri dovuti alla necessità di deliberare stanziamenti aggiuntivi di spesa al fine di assicurare l'ultimazione dei lavori.

Sulle modifiche apportate al testo iniziale dei commi in rassegna nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, non ci sono osservazioni.

Comma 13 **(Modifica denominazione dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e le telecomunicazioni)**

Il comma 13 novella la legge istitutiva delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, al fine di precisare l'ambito di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas includendovi anche le funzioni in materia di sistema idrico, funzioni già attribuite all'Autorità dalla normativa vigente e che l'Autorità sta svolgendo.

In particolare, si modifica l'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che prevede l'istituzione delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica, il gas e per le telecomunicazioni. Ai settori dell'energia elettrica e del gas la novella in commento aggiunge "il sistema idrico".

La RT annessa al ddl iniziale afferma che la proposta normativa interviene sull'articolo 2 della legge istitutiva delle autorità indipendenti n. 481 del 1995, modificando la denominazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, mediante l'inserimento di un chiaro riferimento anche al sistema idrico, tenuto conto delle competenze già attribuite in materia a tale Autorità ai sensi dell'articolo 21, comma 19, D.L. n. 201 del 2011. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 14 prevede che i gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati.

Il comma 15 dispone che i gestori aeroportuali comunicano all'Autorità di regolazione dei trasporti e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.

La RT illustra i commi 14 e 15, evidenziando che essi mirano ad accompagnare, secondo principi di trasparenza e concorrenza, l'incentivo delle *start-up* aeroportuali, consentendo di adeguare in modo progressivo il proprio modello imprenditoriale con l'apertura di un nuove rotte aeree, purché tale sostegno sia trasparente, accessibile e alle stesse condizioni per tutti i potenziali concorrenti.

Al riguardo, si rappresenta che il Governo ha assicurato che l'ENAC potrà svolgere il nuovo compito di verifica e controllo previsto dal comma 15 a valere sulle risorse ordinariamente disponibili. Si ricorda, tuttavia, che tali risorse saranno inferiori rispetto a quelle finora utilizzabili, alla luce dei minori trasferimenti all'ENAC previsti dal comma 18.

Comma 15-bis
(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili - IRESA)

Le disposizioni in commento, introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, intervengono sui criteri che presiedono la determinazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA) al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra scali aeroportuali, promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano anche con riguardo agli eventi dell'Expo 2015. In particolare, si prevede che l'importo massimo dovuto, in relazione alla classe di appartenenza, non può essere superiore ad euro 0, 50 e che, fermo restando tale tetto, nella determinazione del tributo dovrà tenersi conto, quali criteri ulteriori, della distinzione tra voli diurni e notturni nonché delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si ricorda che l'IRESA è disciplinata dagli articoli 90 e ss. della legge 21 novembre 2000, n. 342. Si tratta di una imposta di scopo, essendo il relativo gettito destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico ed al disinquinamento acustico nonché all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti di zone dell'intorno aeroportuale⁷⁰. L'imposta è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili. Con l'articolo 8 della legge n. 68 del 2011, l'IRESA è stata trasformata in tributo

⁷⁰ Le zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.

proprio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la facoltà delle regioni di sopprimerla. Sulla materia l'Antritrust, nella segnalazione n. AS 1071 del 27 agosto 2013, ha sottolineato come l'imposta - istituita in 6 regioni⁷¹ - ha generato rilevanti differenziazioni applicative sul territorio nazionale, in grado di alterare le corrette dinamiche competitive nel settore del trasporto aereo, con effetti distorsivi per compagnie aeree, consumatori e società di gestione degli aeroporti⁷². Per quanto di competenza, si evidenzia che la rimodulazione in esame - che si sostanzia nella previsione di un tetto al "valore massimo dei parametri delle misure IRESA" - pur riguardando una imposta di scopo, potrebbe non avere un carattere di neutralità sui bilanci delle regioni interessate dall'applicazione del tributo in considerazione del fatto che non tutto il gettito riveniente dall'imposta è destinato alle finalità indicate dalla norma. In particolare effetti potrebbero determinarsi per quelle sole regioni che registreranno una diminuzione del prelievo in applicazione del tetto e che conseguentemente saranno chiamate o a riconsiderare le scelte allocative delle risorse, rivenienti dal tributo in esame, per impieghi diversi da quelli cui la legge destina prioritariamente le predette entrate ovvero ad operare manovre per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

Andrebbero quindi fornite informazioni in proposito.

⁷¹ Precisamente nelle Regioni: Lazio (L.R. n. 2/13), Lombardia (L.R. n. 18/12), Emilia Romagna (L.R. n. 15/12) Campania (L.R. n. 5/13), Calabria (L.R. n. 69/12) e Marche (L.R. n. 45/12).

⁷² In particolare si è osservato che nella determinazione dell'IRESA non si operano distinzioni tra voli notturni e diurni, né si tiene conto delle caratteristiche urbanistiche dei vari scali o dell'effettivo livello di emissioni sonore dei veicoli; anche il carattere di imposta di scopo non troverebbe rispondenza, essendo talvolta destinata solo in minima parte alla gestione dei costi sociali delle emissioni sonore provenienti dagli aerei. L'Autorità ha quindi raccomandato l'adozione di un intervento legislativo in linea con quanto previsto in altri Paesi UE (Regno Unito, Germania, Spagna e Olanda) nei quali il tributo contempla la previsione di aliquote differenziate tra voli diurni e notturni, la previsione di parametri di pagamento rapportati all'efficienza sonora degli aeromobili e non al tonnellaggio degli stessi, la previsione di classi di aliquote che tengano conto delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.

L'Antitrust ha quindi evidenziato l'opportunità che il Legislatore nazionale si preoccupi di garantire che il gettito di imposta venga effettivamente destinato "in via prevalente" al sostegno del costo degli interventi necessari per contenere il rumore e compensare la popolazione residente, come appunto avviene in altri Stati UE, ritenendo che solo in tal modo sia possibile "*contemperare l'esigenza di intervenire sull'esternalità negativa indotta dall'inquinamento acustico con gli effetti che l'imposta - incidendo sulla redditività delle imprese e conseguentemente sui costi dei servizi aerei a carico dei consumatori - può avere sugli assetti competitivi del settore aereo*".

Commi 16-18 **(Addizionali comunali diritti di imbarco e per Roma Capitale)**

Il comma 16 dispone che l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aereomobili non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.

Il comma 17 stabilisce che l'addizione comunale per Roma Capitale continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti ed in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.

Il comma 18 reca disposizioni per far fronte alle minori entrate, pari a 9 milioni di euro annui, derivanti da quanto previsto nei commi 16 e 17. In proposito si dispone, a decorrere dal 2014, la corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (art. 11-*decies* del DL 2005/ 203). Al ristoro delle predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il MEF è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT osserva come le disposizioni in commento abbiano lo scopo di salvaguardare il principio di equità contributiva e scongiurare l'effetto della doppia imposizione fiscale a carico del medesimo soggetto. Ricorda che, a norma dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 350 del 2003 (Finanziaria 2004) istitutivo della addizionale sui diritti di imbarco, il passeggero in transito presso uno scalo nazionale è tenuto al pagamento, oltre che del diritto d'imbarco, anche delle addizionali al medesimo diritto, una prima volta nello scalo di origine nazionale, e successivamente anche nello scalo di transito. È prevista l'esenzione dal pagamento del diritto di imbarco (e conseguentemente dell'addizionale) per i voli nazionali (DOM-DOM) nei casi in cui la tratta successiva "costituiva la continuazione del viaggio con avviamento primo volo in coincidenza" (cfr. Circolare Gen. Pugliese del 24 ottobre 1991). Per effetto di successivi incrementi la misura complessiva dell'addizionale al diritto di imbarco è pari ad euro 6,5⁷³ ai quali va aggiunta l'addizionale per Roma Capitale pari ad 1 euro.

Quantifica l'impatto finanziario delle disposizioni in termini di minori entrate per la finanza pubblica pari a circa 9 milioni di euro. Sulla base anche delle risposte del Governo alle osservazioni poste nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si evidenzia che la

⁷³ Quale somma di: euro 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della L. n. 350 del 2003; euro 0,50 a norma dell'articolo 1, comma 1328, della L. n. 296 del 2006; euro 3, ex art. 2, comma 5-*bis* del D.L. n. 134 del 2008; euro 2 a norma dell'art. 4, comma 75, della L. n. 92 del 2012.

stima è stata operata sulla base dell'esame dei transiti indiretti esentati dal pagamento dell'addizionale, verificando esclusivamente quelli aventi origine da uno scalo nazionale e transitanti in altro scalo domestico, indipendentemente dalla destinazione del volo (domestico, già esentato per legge, UE ed *extra* UE). I dati di traffico presi a riferimento sono stati determinati sulla base dei principali aeroporti nazionali come segue (Fonte ENAC): 1) per lo scalo di Fiumicino sul dato previsionale dei transiti indiretti 2014; lo scalo di Ciampino non registra la tipologia di passeggero considerato dalla norma 2) per gli scali di Milano Linate, Malpensa, e Venezia Tessera, sull'esame dei transiti indiretti 2013 (pre-consuntivo 2013). Ne risulta che i transiti interessati dall'esenzione ammontano a circa 1, 5 milioni ai quali è riferito l'importo complessivo di euro 6,5 giungendo in tal modo all'importo stimato.

Si osserva inoltre che la misura non incide sull'addizionale per Roma Capitale, continuando la stessa ad essere applicata a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica. Quanto alla compensazione per le minori entrate, alle stessa si fa fronte mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'ENAC. Con il previsto decreto interministeriale si provvederà al ristoro delle minori entrate a favore dei soggetti interessati.

Si è inoltre precisato che la riduzione delle risorse di cui all'art. 11-*decies* del D.L. n. 203 del 2005 non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Al riguardo, pur prendendo atto delle risposte fornite dal Governo e dall'ENAC⁷⁴, in considerazione di quanto espressamente previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge di contabilità, si osserva che l'effettiva sostenibilità a regime della riduzione dei trasferimenti operata con la norma in esame andrebbe supportata da un quadro informativo più ampio, con elementi e dati anche prospettici che permettano di riscontrare il carattere non pregiudizievole della riduzione di risorse, che si ricorda ha carattere permanente, rispetto al complesso dei compiti che l'ente è chiamato a svolgere ⁷⁵.

⁷⁴ Nota del 16 dicembre 2012, n. 0145409/DG.

⁷⁵ In particolare si richiama l'attenzione sui dati rivenienti dalla Determinazione e relazione della Corte dei Conti, in sezione di controllo sugli enti, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENAC per gli esercizi dal 2008 al 2010⁷⁵, con particolare riguardo alla rappresentazione degli andamenti, non in linea tra loro, delle spese correnti rispetto alle entrate

Il comma 19 stabilisce che per il 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Il comma 20 provvede alla copertura dell'onere recato dal comma 19, pari a 28 milioni di euro per il 2014, a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che, a tal fine, per il medesimo importo, sono versate dall'ENAV stesso all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014.

La RT afferma che, da un'analisi dei dati amministrativi dell'INPS 2013, è stato stimato per il 2014 un monte retributivo afferente agli iscritti al Fondo Volo (circa 10.000 soggetti esclusi i cassa integrati) di 366 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro pagati come indennità. Pertanto, in caso di abrogazione dall'imponibile contributivo dell'indennità di volo il minor gettito contributivo è stimato in 14 milioni di euro per il 2014.

La contribuzione figurativa sul 50% dell'indennità di volo è analogamente stimata in 14 milioni di euro per il 2014.

Alla copertura dell'onere complessivo, stimato in 28 mln di euro annui, si provvede ai sensi del comma 20, a valere sulle risorse devolute dalla ENAV S.p.A all'entrata del bilancio dello Stato, per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti in favore del traffico aereo civile.

Al riguardo, si osserva che il Governo, in risposta a rilievi emersi durante l'esame presso la Camera dei deputati circa una possibile sovrastima dell'onere correlata alla mancata valutazione degli effetti indotti (virtuosi), ha rappresentato che tale scelta deriva, per motivi di prudenzialità, dal fatto che la quota ampiamente più rilevante della minore contribuzione interessata è a carico delle imprese del settore, che risulterebbero incapienti ai fini IRES, con conseguente scarsa rilevanza degli effetti fiscali indotti.

Si segnala poi, come peraltro confermato dallo stesso Governo, che la quantificazione dell'onere in 28 mln rileva ai soli fini del saldo netto da finanziare, mentre gli effetti relativi ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto sono limitati a 14 mln di euro. Infatti, in termini

correnti nel periodo considerato. La lettura inoltre evidenzia come le spese di funzionamento vanno ben oltre l'importo dei trasferimenti dallo Stato ed assorbono anche altre entrate correnti dell'Ente.

di PP.AA. gli oneri restano limitati ai soli 14 mln di euro di minori versamenti contributivi da parte dei percettori delle indennità di volo, mentre sul SNF impatta anche il trasferimento che lo Stato deve effettuare in favore dell'INPS per coprire la contribuzione figurativa che l'ente è tenuto a iscrivere nella relativa gestione.

Con riferimento alla copertura, a possibili riduzioni dei servizi resi dall'ENAV e a quale titolo tale ente, società esterna al comparto delle PP.AA. anche se interamente di proprietà pubblica, effettui il riversamento delle somme necessarie, il Governo ha rappresentato che l'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 41, della legge di stabilità per il 2012, riducendo le esenzioni previste, consente ad ENAV di riscuotere risorse eccedenti rispetto a quanto dovuto per il servizio reso (pari ad almeno 28 mln di euro), il cui utilizzo non potrà pertanto pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Infine, il Governo ha chiarito che tale riversamento, impattando in misura identica sui tre saldi per 28 mln di euro, determina, alla luce di quanto sopra descritto in rapporto agli effetti (ridotti) dell'onere sull'indebitamento e il fabbisogno, un miglioramento di 14 mln di euro per il 2014 in termini di cassa e competenza economica.

Il comma 21 prolunga di tre anni l'operatività delle norme (articolo 2, commi 47 e 48 della legge n. 92 del 2012) che prevedono la devoluzione al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili.

Il comma 22, coerentemente, abroga la disposizione che prevedeva la soppressione del citato Fondo speciale.

La RT afferma che le norme in esame si inseriscono in un percorso volto ad assicurare nel medio periodo la continuità sostenibile delle tutele nei confronti dei lavoratori coinvolti da interventi di Cigs/mobilità, nonché a consentire la gestione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione conseguenti allo stato di crisi che sta interessando il settore del trasporto aereo.

Per far fronte alla predetta proroga, è prevista al comma 23 una copertura finanziaria dei corrispondenti mancati afflussi di risorse all'INPS a partire dal 2016, stimati in complessivi 184 milioni di euro annui sulla base degli introiti del Fondo relativi all'anno 2013, derivanti dall'addizionale di 3 euro a passeggero.

Tale copertura è individuata attraverso il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.

Al riguardo, si prende atto che il Governo ha ribadito durante l'esame presso la Camera dei deputati che l'onere da coprire, corrispondente al gettito dell'addizionale (che in assenza della norma confluirebbe nel bilancio della GIAS presso l'INPS), è pari a 184 mln di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Sul punto, va tuttavia osservato che soltanto nella RT l'onere in questione viene considerato una stima, mentre nel disposto dell'articolo 23 sembra configurato come tetto di spesa ad importo fisso (184 mln di euro).

In tal caso, potrebbe porsi il problema correlato ad una imprecisa valutazione del gettito devoluto al Fondo⁷⁶.

Si osserva che, stante il tenore letterale delle disposizioni, in sede applicativa potrebbe porsi, nei casi di disallineamento tra gettito atteso ed entrate effettive, la necessità di integrare, fino a garantire al Fondo i 184 mln di euro previsti, il gettito riveniente dall'addizionale sui diritti di imbarco, ovvero, nel caso di gettito maggiore rispetto ai 184 mln, di definire un meccanismo di destinazione ad altra finalizzazione delle somme ulteriori.

In rapporto a questa seconda eventualità, si rappresenta che i soggetti tenuti alla riscossione dell'addizionale (i gestori dei servizi aeroportuali) versano direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'INPS e intestata al Fondo in questione, le somme in questione. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori dei servizi aeroportuali e riversate all'INPS stesso entro la fine del mese successivo a quello di riscossione. Si ricorda, infine, che la predetta comunicazione costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva.

Sarebbe opportuna - alla luce della ricostruzione effettuata - un chiarimento in ordine alle concrete modalità operative con le quali si possa garantire la retrocessione all'INPS o il versamento all'entrata

⁷⁶ Si ricorda che il Fondo non garantisce prestazioni configurabili come diritti soggettivi, provvedendo a finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e ad erogare trattamenti a favore dei lavoratori interessati secondo modalità concordate tra aziende ed organizzazioni sindacali.

del bilancio dello Stato delle somme eventualmente eccedenti l'importo di 184 mln di euro, qualora non si ritenga tale valore una mera stima.

Comma 23 **(Incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco)**

Con la disposizione in commento, al fine di assicurare la copertura dell'onere associato al comma 21, pari ad euro 184 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si dispone il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 da destinare all'INPS. SI fa quindi rinvio, per la determinazione della misura dell'incremento, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione è subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21. La Camera dei deputati, con apposita modifica, ha inserito espressamente nella norma l'indicazione della quantificazione dell'onere che nel testo originario è contenuta nella sola RT.

La RT rappresenta che, in relazione alla proroga disposta dal comma 21 del Fondo speciale del trasporto aereo ed all'esigenza di conservare il finanziamento del predetto Fondo attraverso l'addizionale di cui all'articolo 6-*quater* del D.L. n. 7 del 2005 e di cui all'art. 2, comma 48, L. 92 del 2012, prevista attualmente nella misura di 3 euro a passeggero, è stata disposta la copertura finanziaria, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'onere stimato in euro 184 milioni sulla base degli introiti del Fondo relativi all'anno 2013 derivanti dall'addizionale di 3 euro a passeggero. In risposta alle osservazioni espresse nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si è evidenziato il carattere prudenziale della stima in quanto considera la possibile mancata crescita del numero dei passeggeri in relazione alla non favorevole congiuntura economica. Si è inteso comunque far rinvio ad un provvedimento attuativo al fine di verificare a fine 2015 l'effettiva quantificazione del fabbisogno per il triennio interessato dalla proroga, in considerazione della possibilità di disporre di previsioni più solide anche in relazione al traffico stimato.

Al riguardo, pur prendendo atto della motivazione addotta alla base del rinvio ad un D.M. attuativo per la determinazione della misura dell'incremento dell'addizionale comunale, si evidenzia che in tal modo non è possibile verificare positivamente *ex ante* la quantificazione associata alla norma di copertura, e quindi la corrispondenza tra onere indicato e copertura, in quanto la stima che

determinerà l'effettivo incremento dell'addizionale sarà effettuata soltanto in occasione dell'adozione del D.M. attuativo.

In termini più generali, si evidenzia, sotto il profilo metodologico, come la fattispecie in esame ponga una duplice verifica delle quantificazioni riferita sia all'onere sia alla copertura, essendosi prescelto quale strumento attuativo della stessa la rimodulazione di una entrata⁷⁷.

Quanto all'onere esso, si legge in RT, è quantificato sulla base degli introiti dell'addizionale comunale registrati nell'anno 2013. L'obiettivo parrebbe quello di assicurare l'invarianza delle risorse che alimentano il fondo, specificatamente rivenienti dall'addizionale in esame. Una prima considerazione attiene alla individuazione della natura e delle finalità del Fondo in commento. Nel fare rinvio al commento del comma 21 dell'articolo 13, resta inteso che qualora il Fondo provvedesse al riconoscimento di diritti soggettivi, ciò si rifletterebbe sulla configurazione della sua dotazione e quindi dell'onere ad essa associato che, ai sensi della legge di contabilità, potrebbe determinarsi non già con previsione di un tetto di spesa ma soltanto sulla base di una valutazione/stima delle risorse occorrenti e dovrebbe essere accompagnata non soltanto dalla previsione di una copertura adeguata ma anche essere assistita da apposita clausola di salvaguardia⁷⁸. Nel caso di specie, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, l'onere è stato definito in un importo fisso (184 mln) stabilendo in tal modo quella che dovrà essere la dotazione del Fondo nel triennio considerato. Considerata la natura del Fondo, si tratterebbe di un onere riconducibile alla categoria del tetto di spesa⁷⁹, che si configura nel caso di specie come erogazione certa e determinata nel suo ammontare. In tale ottica può porsi in astratto un problema di valutazione della congruità della dotazione rispetto al fabbisogno finanziario richiesto per il soddisfacimento delle finalità del fondo,

⁷⁷ È di tutta evidenza che un problema di quantificazione della copertura, in senso tecnico, non si pone nei casi in cui si utilizzano a tal fine gli altri strumenti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 17 della legge di contabilità, venendo in tali casi in rilievo riduzioni di autorizzazioni di spesa o utilizzi di accantonamenti di fondi speciali per importi definiti corrispondenti esattamente alle esigenze di copertura.

⁷⁸ Ne deriverebbe che la formulazione dell'onere che si legge in norma non potrebbe ritenersi in tal caso corretta essendo stato indicato per un importo determinato.

⁷⁹ Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati la dotazione del Fondo non è più costituita dal gettito effettivo riveniente da un predefinito incremento dei diritti di imbarco; circostanza questa che legava l'alimentazione del fondo all'andamento delle entrate. La formulazione attuale, nel determinare una dotazione fissa associata ad una entrata, potrebbe determinare difficoltà applicative legate all'andamento del gettito che sono state illustrate anche nel commento dei commi 21 e 22 ai quali si fa rinvio.

profilo, questo che la RT implicitamente parrebbe considerare in senso affermativo. Appare opportuna una conferma in proposito.

Quanto alla copertura, il mezzo prescelto ossia la rimodulazione di una entrata, pone un ulteriore e specifico problema di corretta quantificazione del gettito atteso dovendosi assicurare la necessaria corrispondenza delle entrate alla somma indicata quale onere⁸⁰. Nel caso di specie si registra l'assenza di un opportuno meccanismo normativo, quale quello proprio della clausola di salvaguardia, che consenta di far fronte tempestivamente ad eventuali scostamenti, risultanti dall'esito di un apposito monitoraggio, tra andamento effettivo delle entrate e gettito atteso. A supporto di tale considerazione si adducono sia il generale interesse erariale ad assicurare in ogni caso le necessarie compensazioni finanziarie attraverso la previsione di coperture adeguate ma anche una lettura dell'articolo 17 della legge di contabilità orientata al rispetto del dettato costituzionale espresso dall'articolo 81. Tale lettura, peraltro non esclusa dal tenore letterale dell'articolo 17, dovrebbe indurre ad accompagnare disposizioni come quella in esame che individuano lo strumento della copertura in nuove o maggiori entrate a fronte di oneri certi con la previsione di strumenti di monitoraggio *ad hoc* della copertura nonché con norme volte a porre rimedio, con effettività ed automaticità, agli eventuali scostamenti tra stima del gettito ed entrate effettive. Limitando il ricorso alla clausola di salvaguardia nei soli casi in cui vengano in rilievo oneri correlati a diritti soggettivi e non anche con riguardo ai casi in cui gli stessi siano configurati come tetti di spesa associati a coperture costituite da nuovi o maggiori entrate potrebbero non trovare adeguato rimedio errori nelle previsioni di tali coperture disposte ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c). Sulla base di questa lettura dell'articolo 17, l'introduzione di una clausola di salvaguardia sarebbe sempre necessaria o comunque opportuna nei casi in cui la copertura di un onere sia assicurata attraverso nuove o maggiori entrate.

I commi da 24 a 28 prevedono il finanziamento di progetti presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da Unioni di Comuni con

⁸⁰ La questione si pone anche nei casi in cui l'onere si associa a diritti soggettivi, potendo venire in rilievo non soltanto errori nella quantificazione dello stesso ma anche, in aggiunta o in via esclusiva, errori nella stima della copertura nei casi in cui la stessa sia costituita dalla previsione di nuove o maggiori entrate e ciò in relazione a scostamenti tra gettito atteso e andamento effettivo delle entrate.

popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto e la richiesta di finanziamento non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro, a condizione che l'impegno finanziario sia assumibile entro il 30 giugno 2014 e sia portato a conclusione entro 20 mesi⁸¹ da quest'ultima data. Subordinatamente, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore alle soglie di finanziamento indicate, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

Gli enti locali sono inoltre tenuti ad inviare le relazioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle sul proprio portale.

Al finanziamento dei progetti sono destinati sino a un massimo di 500 milioni di euro alla cui copertura si provvede con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione-Coesione, nonché con le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.

Se dalla predetta riprogrammazione dovessero risultare ulteriori risorse disponibili, queste potranno essere utilizzate per elevare il plafond di 500 milioni di euro.

La RT afferma che la riprogrammazione del Piano di Azione-Coesione, è già prevista a legislazione vigente dall'articolo 4 del decreto-legge n. 76 del 2013. L'ammontare complessivo delle risorse dedicate agli interventi del Piano di Azione-Coesione è pari a circa 12 miliardi di euro e, nell'ambito di tale plafond risultano concrete ipotesi di riprogrammazione, anche alla luce degli attuali risultati del monitoraggio, più che compatibili con il tetto di spesa di 500 milioni di euro previsto dalla norma in esame.

Analoga compatibilità è rinvenibile per le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 che, sulla base dei dati di monitoraggio aggiornati al 31 ottobre 2013, devono effettuare ulteriori spese per oltre 24 miliardi di euro entro la scadenza del 31 dicembre 2015.

Infine, il comma 28 prevede un possibile innalzamento del tetto di 500 milioni di cui al comma 1 qualora dalle riprogrammazioni di cui

⁸¹ Il termine entro cui l'impegno finanziario deve essere portato a conclusione è stato incrementato da 15 a 20 mesi nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati.

sopra dovessero risultare disponibili ulteriori risorse, e nei limiti delle medesime. Anche tale previsione risulta compatibile con concrete possibilità di riprogrammazione, attesi i suddetti plafond di risorse su cui esse andrebbero ad incidere.

La RT conclude evidenziando che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è neutrale rispetto ai relativi saldi, in quanto trattasi di risorse già scontate nei tendenziali a legislazione vigente.

Al riguardo, il Governo, in risposta ai rilievi mossi nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha chiarito che l'importo di 500 mln di euro rappresenta un limite massimo e che gli importi effettivi e le annualità di riferimento saranno determinate ai sensi del comma 27 nell'ambito della riprogrammazione del Piano di azione e coesione e dei Programmi operativi 2007-2013. Il Governo evidenzia che le eventuali riprogrammazioni dei Programmi operativi 2007-2013, in ottemperanza alla Decisione C(2013) n. 1573 del 20 marzo 2013 della Commissione Europea, potranno essere inviate alla Commissione europea, al massimo, entro il 31 dicembre 2015, che è anche la data finale di ammissibilità delle spese nell'ambito di tali interventi. Pertanto, l'arco temporale di riferimento per le risorse in argomento si può considerare esteso, al massimo, fino a tale data.

Alla luce delle suddette osservazioni occorre chiarire se l'incremento da 15 a 20 mesi del termine massimo entro il quale concludere gli interventi previsti a far data dal 30 giugno 2014, risulti compatibile con il periodo di ammissibilità della spesa prevista dalla normativa europea fino al 31 dicembre 2015. Infatti, si segnala che la decorrenza dei 20 mesi a partire dal termine finale del 30 giugno 2014 comporta l'ultimazione degli interventi finanziati dalla presente disposizione oltre il 31 dicembre 2015, ovvero al 29 febbraio 2016.

Articolo 13-bis

(Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni)

Il comma 1 modifica il codice della strada escludendo dall'obbligo di immatricolazione i carrelli qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti, sia a vuoto che carichi.

La RT afferma che la norma, di natura ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito alla possibilità che la norma determini minori incassi per le province, sia pure di modesta entità, per il venir meno dei diritti di registrazione per i mezzi in oggetto, il Governo ha sottolineato che i veicoli destinati alla movimentazione di cose non sono mai stati immatricolati, atteso che richiedere l'immatricolazione degli stessi anche nei casi in cui la loro circolazione su strada sia breve e saltuaria, rappresenta un gravoso adempimento per tutti quei soggetti che ne facciano uso nell'espletamento dell'attività lavorativa. Pertanto il Governo conclude ritenendo la disposizione priva di risvolti finanziari negativi in termini di minore gettito per le province. Sul punto, preso atto dell'assenza di gettito correlato ai veicoli in esame, sembra comunque porsi un problema di effettività della norma oggetto dell'intervento normativo, evidentemente non rispettata in passato perché costituente un "gravoso adempimento".

Il comma 2 introduce la possibilità di svolgere servizio di noleggio con conducente con i velocipedi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14

(Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare)

Comma 1, lettera a)

(Assunzioni Ispettori del Ministero del Lavoro)

La lettera a) del comma 1, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III ed a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la disposizione di cui all'articolo 34-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, concernenti l'obbligo del preventivo ricorso al personale già collocato in disponibilità, trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono

quantificati nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che la disposizione prevede che, ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, istituita con decreto legislativo 23 aprile 2004 n.124, la quale opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza, la programmazione delle verifiche ispettive, sia a livello centrale che territoriale, del personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, sia sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta effetti per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere misure di carattere organizzativo, volte ad assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

Inoltre, la disposizione di cui alla lettera e), prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia autorizzato ad aumentare la dotazione organica del personale ispettivo di 250 unità, di cui 200 nel profilo di ispettore del lavoro di Area III e 50 in quello di ispettore tecnico di Area III, da destinare nelle regioni del centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari ivi indicati. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa. L'incremento della dotazione organica prevista dalla disposizione in esame si pone in parziale deroga rispetto ai vincoli di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Tuttavia, prosegue la RT, tale parziale deroga risulta pienamente giustificata in considerazione del preminente interesse pubblico generale sotteso al contrasto alle violazioni in materia di lavoro irregolare e di salute e sicurezza sul lavoro (violazioni che assumono, nel presente momento storico, il carattere di una vera e grave emergenza sociale al livello nazionale, come purtroppo testimoniato dal recentissimo, tragico rogo nella fabbrica cinese di Prato).

Viene, inoltre, previsto che il Ministero del lavoro proceda in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nei limiti dei maggiori oneri quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 10,2 milioni di euro a regime, a partire dall'anno 2016.

Infatti, l'assunzione di 250 unità ispettive, comporta oneri "a regime" di euro 10.198.000 (costo unitario dell'ispettore pari a 40.792 euro per n. 250 unità). L'amministrazione è tenuta a comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ed i correlati oneri.

Tale incremento di unità ispettive consentirà un proporzionale aumento del numero delle ispezioni (annualmente ogni ispettore visita in media n. 45 aziende) e, conseguentemente, degli importi introitati dallo Stato e che ammontano in media ad euro in 88.594 euro in relazione all'attività svolta da ciascun ispettore.

Le assunzioni effettuate in applicazione della disposizione consentiranno, pertanto, di incrementare la platea del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pari a 3.125 unità.

Tali maggiori oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale dispone di adeguata copertura, tenuto conto anche le altre disposizioni che a legislazione vigente prevedono l'utilizzo delle risorse del Fondo sono configurate come limiti massimi agli impegni che possono essere assunti attraverso puntuali atti amministrativi (decreti direttoriali), non comportando - per ciò stesso - l'esaurimento del relativo *plafond*.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che il dispositivo di cui alla lettera a) stabilisce espressamente che le assunzioni siano effettuate nei limiti finanziari ivi stabiliti occorre sottolineare che la RT indica, in modo puntuale, il numero delle unità che il Ministero del lavoro dovrà assumere, prefigurando un 'onere a regime, pari a 10,2 mln di euro a decorrere dal 2016.

In merito ai profili di quantificazione, pur potendo affermare congrua, in linea di massima, la stima degli oneri effettuata dalla RT in relazione alle qualifiche del contingente ivi previsto, richiamandosi

all'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità alle indicazioni metodologiche applicative contenute nella circolare del Dipartimento R.G.S. n. 32/2010, sembrerebbe, comunque, indispensabile l'acquisizione anche di elementi di dettaglio sui parametri e criteri considerati per la stima complessiva della spesa, a partire da quelli contemplati nella nozione di costo medio annuo "lordo", a tal fine fornendosi le aliquote necessarie alla determinazione degli effetti indotti per l'erario.

Nel contempo, andrebbe altresì fornito un quadro di sintesi della spesa annua prevista per ciascuna annualità del triennio 2014/2016, con l'indicazione dei relativi effetti indotti complessivi.

In merito alle modalità di copertura, che la norma pone a valere del Fondo sociale per l'occupazione e la formulazione, prendendo atto di quanto riferito dalla RT circa la sussistenza delle risorse ivi stanziare, anche alla luce della gradualità con cui l'amministrazione può provvedere alla determinazione dei contingenti da immettere nei ruoli, nell'ambito delle risorse disponibili, sembrerebbe comunque utile la richiesta al Governo di una valutazione circa la congruità dell'utilizzo del Fondo rispetto alla destinazione propria dello stesso, rivolta al sostegno occupazionale e al finanziamento di misure di sostegno al reddito.

Comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*

Con riferimento alla lettera *b)* viene aumentato del 30 per cento l'importo delle sanzioni amministrative in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione, nonché quello delle somme aggiuntive dovute per la revoca del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare e per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Sulla lettera *c)* viene raddoppiato l'importo delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme sulla durata massima settimanale dell'orario di lavoro e sui riposi settimanali, escludendo dall'aumento le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme riguardanti le ferie annuali.

Riguardo alla lettera *d)* i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* sono versati ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione nonché, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad un più efficiente impiego sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché all'attuazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare.

La RT esclude la sussistenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce del meccanismo individuato.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Dic 2013 [Nota di lettura n. 26](#)
A.S. 1120-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
- Gen 2014 [Nota di lettura n. 27](#)
A.S. 1058: "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 28](#)
A.S. 1215: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"
- " [Elementi di documentazione n. 7](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (**Atto del Governo n. 65**)
- " [Nota di lettura n. 29](#)
A.S. 1214: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
- " [Nota di lettura n. 30](#)
A.S. 1213: "Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore"
- " [Nota di lettura n. 31](#)
A.S. 1248: "Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"
- Feb 2014 [Nota di lettura n. 32](#)
A.S. 1275: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 33](#)
A.S. 1254: "Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola"
- " [Nota di lettura n. 34](#)
A.S. 1288: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di Finanza pubblica n. 3](#)
Rapporto macroeconomico sugli squilibri macroeconomici